

# ***CONDIFESA CUNEO***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
***Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di  
CONDIFESA CUNEO in data **26 Giugno 2017**

INDICE

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI.....	3
PRINCIPI GENERALI.....	4
FINALITÀ DEL MODELLO .....	4
STRUTTURA DEL MODELLO .....	4
DESTINATARI DEL MODELLO.....	5
SEZIONE PRIMA.....	6
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 .....	6
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI .....	6
1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI.....	6
1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.....	7
1.3 LE SANZIONI PREVISTE .....	8
1.4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	9
1.5 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE .....	9
1.6 L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	10
SEZIONE SECONDA .....	12
IL CONTENUTO DEL MODELLO DI CONDIFESA CUNEO .....	12
1. ADOZIONE DEL MODELLO .....	12
1.1 L'ATTIVITÀ DI CONDIFESA CUNEO.....	12
1.2 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO .....	12
1.3 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO .....	14
2. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
2.2 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	17
2.3 LA DEFINIZIONE DEI COMPITI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	19
2.4 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
3. SISTEMA DISCIPLINARE .....	23
3.1 LE FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....	23
3.2 I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....	23
3.3 LE SANZIONI.....	23
4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	28
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	29

## PREMESSA

### DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati ed appendici le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- “Attività a rischio” o “Attività sensibile”: operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- “Destinatari”: gli organi sociali, il management e i dipendenti della Società nonché ogni altro collaboratore interno od esterno alla Società che agisca in nome e per conto della stessa.
- “Dipendenti” e “Personale”: tutti i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi eventuali collaboratori parasubordinati;
- “Dirigenti”: soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro inquadrato in tal modo in base al CCNL applicabile;
- “Modello”: Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto;
- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso;
- “Processi sensibili”: trattasi dei processi le cui fasi, sottofasi o attività potrebbero dar luogo alla realizzazione di fattispecie di reati;
- “Reato”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D. Lgs. 231/2001 e successive leggi collegate;
- “Sistema Disciplinare”: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello;
- “Società” o “CONFIDESA”: CONDIFESA CUNEO;
- “Soggetti apicali”: si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell’ente, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell’ente (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- “Soggetti Sottoposti all’Altrui Direzione”: ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto);
- “Interesse”: è l’indebito arricchimento , ricercato dall’ente in conseguenza dell’illecito amministrativo, la cui sussistenza dev’essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione;
- “Vantaggio”: è l’effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l’ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev’essere accertato dopo la commissione del reato.

## **PRINCIPI GENERALI**

CONDIFESA CUNEO, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri associati e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati in esso indicati ed i reati della stessa specie quando siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società approverà altresì il Codice Etico.

La Società si impegna a modificare e/o integrare il Modello al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l'organizzazione o l'attività della Società, nonché la stessa normativa rilevante.

## **FINALITÀ DEL MODELLO**

Con l'adozione del presente Modello, CONDIFESA CUNEO si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai terzi in genere, che ogni condotta illecita, e comunque contraria a disposizione di legge, regolamenti e norme di vigilanza, è fortemente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se CONDIFESA CUNEO non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CONDIFESA CUNEO e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione dei reati, la consapevolezza di rispettare necessariamente le regole aziendali e di poter incorrere, in caso di violazione delle medesime disposizioni, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali, comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree di attività sensibili e all'implementazione di strumenti ad hoc, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

## **STRUTTURA DEL MODELLO**

Il presente documento si compone di due sezioni:

- Sezione prima: descrive i contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, richiama i reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità;
- Sezione seconda: descrive il Modello di governo societario e di organizzazione e gestione della Società partendo dalle modalità di costruzione, diffusione e aggiornamento dello stesso.

Costituiscono parte integrante del Modello gli allegati e la documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di seguito elencata:

- Il Codice Etico (Allegato 1)
- I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001 (Allegato 2)
- I protocolli di decisione (Allegato 3)

## **DESTINATARI DEL MODELLO**

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti gli esponenti aziendali che sono coinvolti, anche di fatto, nelle attività di CONDIFESA CUNEO considerate a rischio ai fini della citata normativa, nel dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- tutti i componenti degli Organi Sociali
- i Dirigenti
- i Dipendenti
- i soggetti terzi
  - collaboratori a progetto
  - stagisti
  - lavoratori interinali
  - fornitori
  - consulenti
  - partner commerciali

I fornitori, i collaboratori esterni, i consulenti, e gli eventuali partner commerciali sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da CONDIFESA CUNEO attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, pena – in difetto – la possibilità per CONDIFESA CUNEO di recedere dal contratto o di risolverlo.

## SEZIONE PRIMA

### IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

#### 1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

##### 1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l’altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa.

Il D. Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente*”.

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell’interesse* dell’ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’intento esclusivo di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l’autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell’agente (o di un terzo rispetto all’ente) esclude la responsabilità dell’ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell’ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell’ente qualora il reato sia commesso:

- a) “*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*” (cosiddetti Soggetti apicali);

b) “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (cosiddetti Sottoposti).

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all’ente, il legislatore impone inoltre l’accertamento della colpevolezza dell’ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di regole autoimposte dall’ente medesimo a prevenire le specifiche ipotesi di reato.

In ogni caso l’ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell’ente.

La responsabilità dell’ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La colpa dell’ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall’accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell’organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude infatti la responsabilità dell’ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, l’ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

## 1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l’ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 nonché in altri provvedimenti di legge che al D.Lgs. 231/2001 fanno rinvio. Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo “allargamento” dei reati e degli illeciti con riferimento ai quali si applica la normativa in esame.

Le fattispecie richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 146/2006 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti famiglie di reati<sup>1</sup>:

- reati contro la Pubblica Amministrazione<sup>2</sup> e contro il suo patrimonio;
- reati di criminalità informatica;
- reati di criminalità organizzata;

<sup>1</sup> Per il dettaglio dei reati ed illeciti amministrativi per singola famiglia si rimanda all’Allegato 2 “I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001”

<sup>2</sup> Si forniscono qui di seguito alcune possibili definizioni (non esaustive) di:

### 1. Pubblica Amministrazione

ente della Pubblica Amministrazione: qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Pubblica Amministrazione: tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

### 2. Pubblici Ufficiali

Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Pubblica funzione amministrativa: funzione amministrativa:

a) disciplinata da norme di diritto pubblico (ovvero norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico) e da atti autoritativi;

b) caratterizzata da:

- b. i) formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o
- b. ii) dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Pubblici Ufficiali stranieri:

1. qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
2. qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un’impresa pubblica di tale paese;
3. qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale pubblica.

### 3. Incaricati di Pubblico Servizio

Incaricati di Pubblico Servizio: chiunque, a qualsiasi titolo, presti un pubblico servizio.

Pubblico servizio: un’attività disciplinata da Norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa).

Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati societari;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abusi di mercato;
- reati in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati di violazione del diritto d'autore;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali (reati previsti dal Codice penale, Reati previsti dal Codice dell'Ambiente, reati previsti dalla Legge n. 150/1992, reati previsti dalla Legge 549/1993; Reati previsti dal D.lgs. n. 202/2007);
- reati transnazionali;
- reati introdotti dal D.lgs. 16/7/2012 n. 109;

### 1.3 LE SANZIONI PREVISTE

Il Decreto prevede a carico degli enti, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, una serie articolata di sanzioni classificabili in quattro tipologie:

- **Sanzioni pecuniarie:** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie.
- **Sanzioni interdittive:** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare<sup>3</sup>) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
  - eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
  - messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
  - eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.
- **Confisca del prezzo o del profitto del reato:** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al

---

<sup>3</sup> Il D.Lgs. 9 luglio 2004 n. 197 ha inserito nel T.U.B. la nuova Sezione V-bis (Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato), che contiene un solo articolo (97-bis) che vieta l'applicazione, in via cautelare, delle sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione/revoca delle autorizzazioni e del commissariamento giudiziale ex art 15 D.Lgs. 231/2001. Stessa soluzione viene operata dal D.Lgs. 197/2004 per il T.U.F., che viene novellato con l'aggiunta di un nuovo art 60-bis (Responsabilità delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato).



danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

- Pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. Può essere inflitta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive.

#### **1.4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO**

Il Decreto prevede che la Società possa essere chiamata a rispondere in Italia dei reati presupposto commessi all'Estero sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto stesso.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

1. che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell'ente;
2. che l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
3. che il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto apicale o da sottoposto ai sensi dell'art. 5 comma 1, D.lgs. 231/01;
4. che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7,8,9,10 del Codice Penale.

#### **1.5 RESPONSABILITA' DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative:

trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di "trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto ". Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione, Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## 1.6 L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposta la Società, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta – proprio in considerazione della sua funzione preventiva - il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente* – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, ovvero il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 231/2001, richiede:

- e) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- f) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un tale strumento non costituisce tuttavia un obbligo per la Società, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni. Infatti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del Decreto l'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione rileva, oltre che come possibile esimente per l'ente dalla responsabilità amministrativa, anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatesi.



## SEZIONE SECONDA

### IL CONTENUTO DEL MODELLO DI CONDIFESA CUNEO

#### 1. ADOZIONE DEL MODELLO

##### 1.1 L'ATTIVITÀ DI CONDIFESA CUNEO

CONDIFESA CUNEO è un consorzio che opera l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, delle strutture aziendali agricole e delle infrastrutture agricole a favore degli associati e di promuovere e stimolare il progresso agricolo.

Il Consorzio ai sensi dello statuto sociale *"non ha fini di lucro. E' stato costituito con riferimento al D.lgs. 102 del 29/3/2004 pubblicato nella G.U. 23/4/2004 n. 95, concernente "interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera l) della legge n. 38 del 7 marzo 2003 e successive modificazioni, ed integrazioni sull'istituzione del fondo di solidarietà nazionale ed ha per scopi la tutela delle produzioni intensive di pregio con particolare riferimento a quelle viticole, frutticole e orticole contro la grandine, le gelate e le brinate, con l'attuazione nell'interesse dei soci di:*

- A) *la tutela delle attività e delle produzioni viticole, frutticole, orticole, cerealicole e delle altre produzioni legnose ed erbacee contro la grandine, le gelate e brinate ed altre avversità;*
- B) *la difesa delle attività e produzioni zootecniche contro le epizootie ed altre avversità;*
- C) *il monitoraggio agro-meteorologico allo scopo di prevenire, realizzare e razionalizzare la difesa delle produzioni dalle gelate, brinate e dalle fitopatie;*
- D) *la difesa del reddito delle aziende agricole e delle loro strutture;*
- E) *interventi di difesa e tutela del territorio;*

*ulteriori iniziative per la difesa di altre produzioni, strutture agrarie ed altre avversità potranno attuarsi con decisione dell'assemblea dei soci. Il Consorzio ha altresì lo scopo di curare il miglioramento, la valorizzazione e la promozione delle produzioni dei soci, in armonia con le disposizioni e gli obiettivi della U.E. e delle leggi nazionali e regionali.*

*In particolare, nell'interesse dei soci, il consorzio potrà attuare e/o promuovere l'attuazione di:*

1. *iniziative di difesa attiva;*
2. *iniziative di difesa passiva mediante contratti di assicurazione che riguardano anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata nell'insieme delle avversità atmosferiche;*
3. *il Consorzio potrà istituire fondi rischi di mutualità ed attuare iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati;*
4. *provvedere all'assistenza tecnica dei consorziati anche in collaborazione con enti ed istituzioni che si propongono le stesse finalità;*
5. *promuovere la formazione e la qualificazione professionale degli addetti all'agricoltura;*
6. *promuovere la formazione e la diffusione di conduzioni associative nei vari settori con particolare riguardo a quelli frutticolo, viticolo ed orticolo;*
7. *promuovere iniziative idonee all'utilizzazione delle produzioni ammesse al CONDIFESA CUNEO colpite dalle calamità atmosferiche e qualitativamente scadenti, sfruttabili industrialmente;*
8. *promuovere la costituzione di vivai di piante madri per la produzione di barbatelle innestate e non, quale materiale di moltiplicazione selezionato e rispondente ai requisiti qualitativi e sanitari necessari per la produzione di sementi selezionati per lo sviluppo dell'orticoltura;*
9. *promuovere l'impianto di campi dimostrativi varietali per la diffusione di nuove specie, tenuto conto della vocazione delle zone;*
10. *Istituire centri di osservazione dei fenomeni legati al clima ed alle calamità atmosferiche per il controllo dello sviluppo dei parassiti animali o vegetali delle coltivazioni;*
11. *Effettuare trattamenti antiparassitari ed altre operazioni di difesa delle colture in forma collettiva, anche mediante l'impiego di mezzi aerei e con l'adozione di sistemi di lotta guidata ed integrata;*
12. *Istituire uffici di assistenza tecnica, economica ed amministrativa facenti capo alle iniziative di difesa fitosanitaria;*

13. *Aprire uffici periferici opportunamente ubicati, per il migliore espletamento delle varie attività nell'interesse dei soci."*

## **1.2 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO**

Nella predisposizione del presente Modello la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria (di seguito Linee Guida) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01.

Il presente Modello ha altresì tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in CONDIFESA CUNEO.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sulle attività aziendali, la Società ha individuato i seguenti:

- Sistema di governance
- Sistema dei poteri
- Sistema di controllo interno

### **1.2.1 Il sistema di governance**

Il presente Modello si affianca alle scelte organizzative effettuate dalla Società in tema di Corporate Governance, la cui struttura si ispira al principio secondo cui dotarsi di un sistema di regole di governo societario, assicurando maggiori livelli di trasparenza ed affidabilità, genera al contempo più elevati standard di efficienza.

La struttura di governance di Consorzio - fondata sul modello di amministrazione e controllo tradizionale - si compone dei seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente.
- Collegio Sindacale;

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica dell'impresa così come la funzione di controllo dell'impresa è affidata al Collegio Sindacale.

### **1.2.2 Il sistema dei poteri**

Il sistema dei poteri del Consorzio, documentato attraverso i verbali del Consiglio di Amministrazione e le procure notarili, è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, attribuzione di ruoli e responsabilità, separazione delle attività operative e di controllo, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il metodo prescelto dalla Società per attribuire al proprio interno i poteri di rappresentanza, è stato quello di centralizzare i poteri in capo al Consiglio di Amministrazione.

### **1.2.3 Il sistema di controllo interno**

Il sistema di controllo interno di CONDIFESA CUNEO è costituito dall'insieme di regole, strutture organizzative, prassi, policy, regolamenti, procedure ed istruzioni operative che garantiscono il funzionamento della Società. Tale sistema coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

I documenti di governance tempo per tempo adottati dalla Società e che sovrintendono al funzionamento della medesima (Statuto, Codice Etico, Modello Organizzativo), si affiancano norme più strettamente operative che regolamentano i singoli processi aziendali, ovvero l'insieme delle attività interrelate svolte all'interno della società e mettono in evidenza i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti e i relativi controlli.

Più nello specifico le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:

- assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
- consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
- assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscono che le anomalie riscontrate dalle unità operative o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza.

### 1.3 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La “costruzione” del presente Modello ha preso l’avvio dall’analisi del sistema di *governance*, della mutata struttura organizzativa e di tutti i principi ispiratori di cui al precedente paragrafo 1.2, nonché dalla giurisprudenza, dai pronunciamenti anche provvisori delle Autorità Giudiziarie, unitamente a quelle espresse dalle Associazioni di Categoria, **da ASNACODI** (Associazione Nazionale Consorzi di Difesa) e dalla prassi delle società italiane in ordine ai modelli.

Il processo di costruzione del Modello si è dunque sviluppato in diverse fasi, basate sul rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità delle attività svolte.

Il punto di partenza è stato l’individuazione della **mappa delle attività a rischio** ovvero delle attività svolte dalla Società nel cui ambito possono essere commessi i reati e gli illeciti rilevanti, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 6, c. 2, lett. a) del Decreto.

Si è quindi provveduto alla valutazione del sistema di controllo interno a presidio dei rischi individuati, e all’adozione di specifici **protocolli di decisione**, finalizzati a governare i profili di rischio enucleati a seguito dell’attività di mappatura delle attività societarie (cfr. paragrafo 1.4.2), secondo quanto richiesto dall’art. 6 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 231/01.

In conformità a quanto richiesto dagli artt. 6 c. 2 lett. d) e lett. e) del Decreto, si è provveduto quindi a definire le caratteristiche, i ruoli e i compiti dell’**Organismo di Vigilanza** (così come riportato nel successivo capitolo 2), espressamente preposto al presidio dell’effettiva applicazione del Modello ed alla sua costante verifica in termini di adeguatezza ed efficacia; si è altresì delineato un **apparato sanzionatorio** (riportato nel successivo capitolo 3) avverso a tutte le violazioni al Modello, nonché le modalità di **diffusione** del Modello e di relativa **formazione** del personale (così come indicato nel successivo capitolo 4) e di **aggiornamento** del Modello stesso (riportato nel successivo capitolo 5).

#### 1.4.1 La Mappa delle Attività a Rischio

In ragione dell’attività attualmente svolta, dei specifici ambiti operativi e delle strutture operative di CONDIFESA CUNEO, si è ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato, e precisamente:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- i reati societari (art. 25-ter);
- induzione a non rendere dichiarazioni all’Autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- i reati informatici (art. 24-bis ), i reati contro la libertà individuale (art. 25-quinquies) e gli illeciti relativi ai reati

di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies ), ancorché il rischio di commissione dei suddetti reati nell'interesse o vantaggio di CONDIFESA CUNEO appare alquanto remoto;

- reati ambientali

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/01 si riportano le **aree di attività aziendali individuate come a rischio**, ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto. In particolare sono state identificate le seguenti aree di rischio:

- Gestione degli investimenti
- Gestione dei rapporti infragruppo
- Contabilità e bilancio
- Approvvigionamento beni e servizi
- Gestione flussi monetari e finanziari
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione dei rapporti con i soci e gli altri organi sociali
- Gestione del contenzioso e accordi transattivi
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Sistemi Informativi.

In merito agli altri reati (e tipicamente quelli i reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, i reati in materia di violazione del diritto d'autore), la Società ritiene che le proprie attività non presentino profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Con riferimento a quanto sopra riportato, è opportuno infine rammentare che – per tutte le attività che vengono svolte in *outsourcing* su specifico e formale incarico di CONDIFESA CUNEO – la validità dei presidi si misura, da un lato, sull'efficacia del Modello e delle specifiche procedure e protocolli adottate dalle singole società terze coinvolte, dall'altro lato, attraverso la vigilanza da parte di CONDIFESA CUNEO. che, nelle attività espletate dall'*outsourcer*, dette procedure vengano rispettate quanto all'ambito di applicazione direttamente riferibile all'attività di CONDIFESA CUNEO.

#### 1.4.2 I Protocolli di decisione e il Codice Etico

A seguito della identificazione delle attività a rischio e in base al relativo sistema di controllo esistente, la Società ha elaborato **specifici protocolli di decisione**, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 lett. b) D.Lgs. 231/01, che contengono un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato. Tali protocolli costituiscono parte integrante del presente documento (Allegato 3).

In particolare, per ciascuna area di rischio, è stato creato un protocollo di decisione, ispirato alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Nel dettaglio, per ciascuna area "a rischio" è stato creato un protocollo in cui si rilevano:

- obiettivi del documento;
- ambito di applicazione;
- ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nell'attività;
- descrizione sintetica delle attività;
- principi di comportamento;
- principi di controllo;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

I principi di controllo riportati nei protocolli fanno riferimento a:

- livelli autorizzativi chiari e definiti sulla base del sistema dei poteri adottato dalla Società;
- separazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- controlli specifici di quadratura, verifiche di conformità, adeguatezza;
- documentabilità e verificabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per prevenire i comportamenti illeciti.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute a rischio della realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del decreto.

I protocolli sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione e approvazione, rendendo così ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un profilo di rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il **Codice Etico** (riportato in Allegato 1), a cui la Società intende uniformare la gestione delle proprie attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs. 231/2001.

I principi etici sono il fondamento della cultura aziendale e rappresentano gli standard di comportamento quotidiano all'interno e all'esterno di CONDIFESA CUNEO.

In particolare, CONDIFESA CUNEO si impegna a:

- operare nel rispetto della legge e della normativa vigente;
- improntare su principi di eticità, trasparenza, correttezza, legittimità ed integrità i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- mantenere nei rapporti con soci, creditori e fornitori e terzi in genere un comportamento collaborativo caratterizzato da lealtà e disponibilità e volto ad evitare conflitti di interesse.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli del Codice Etico anche se gli scopi che i documenti intendono perseguire sono differenti. Sotto tale profilo, infatti, si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto definisce i principi di condotta degli affari ovvero di "deontologia aziendale" sui quali si intende richiamare l'attenzione di tutti che, in azienda, cooperano alla realizzazione e al perseguimento dei fini aziendali;
- il presente Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio di CONDIFESA CUNEO possano configurare, in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, una responsabilità amministrativa della Società).



## 2. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V.") interno all'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La caratteristica dell'**autonomia dei poteri di iniziativa e controllo** in capo all'OdV è rispettata se:

- è garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica rispetto a tutti gli organi sociali sui quali è chiamato a vigilare;
- i suoi componenti non sono direttamente coinvolti in attività gestionali che risultano oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo;
- è dotato di autonomia finanziaria.

Oltre all'autonomia dei poteri prevista dallo stesso Decreto, la Società ha ritenuto di allinearsi anche alle Linee Guida nonché alle pronunce della magistratura in materia, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV dovrà garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento e rappresentare un referente costante per i Destinatari del Modello.

Per quanto concerne la possibile composizione dell'OdV, la recente legislatura, la dottrina e la prassi hanno elaborato diverse soluzioni, in ragione delle caratteristiche dimensionali ed operative dell'Ente, delle relative regole di corporate governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Sono pertanto ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'Ente, che l'attribuzione dei compiti dell'OdV ad organi già esistenti. Del pari, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monosoggettiva. Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

### 2.2 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La concreta costituzione dell'Organismo di Vigilanza, rimessa all'iniziativa organizzativa dell'Ente, in funzione del quadro delineato dal Decreto e avuto specifico riguardo alla struttura, all'operatività ed alle peculiarità della Società, è di competenza del Consiglio di Amministrazione il quale ha ritenuto che la soluzione che meglio si adatta a CONDIFESA CUNEO, rispettando i requisiti previsti dal Decreto, sia stata quella di conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 art. 4-bis ad un **organismo monocratico** composto da un componente esterno esperto in materia di L.231/01.

Le funzioni di OdV sono attribuite con delibera del Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per un periodo di tre anni con possibilità di essere rieletto per non più di due mandati. L'OdV decade dalla propria carica, in ogni caso, allo scadere del Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di

eleggibilità, la cui ricorrenza e permanenza verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione.

In primis, l'Organismo di Vigilanza di CONDIFESA CUNEO, ai fini della valutazione del **requisito di indipendenza**, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, non dovrà:

- rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società,
- svolgere funzioni operative all'interno della Società,
- far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o di uno degli azionisti di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- risultare titolare, direttamente o indirettamente, di azioni, opzioni, quote, obbligazioni o altri strumenti di debito della Società e/o di altre società controllate/ partecipate, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo di fatto e di diritto su CONDIFESA CUNEO.

Inoltre la Società ha stabilito che l'OdV deve essere in possesso di **requisiti di professionalità e di onorabilità**. In particolare, i componenti dell'Organismo non devono essere stati destinatari di sentenza di condanna (o di patteggiamento) ancorché non passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p.) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231 anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. per una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
9. per le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF).

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a una comprovata grave negligenza e/o grave imperizia nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto, nonché – più in generale – nello svolgimento del proprio incarico, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza e le intervenute cause di ineleggibilità sopra riportate.

La revoca del mandato dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui viene a trovarsi successivamente alla nomina:

1. in una delle situazioni contemplate nel comma 1 lett. a), b) e c) dell'art 2399 c.c.;

- condannato con sentenza passata in giudicato (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per una delle casistiche previste nelle condizioni di ineleggibilità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 innanzi indicate.

Costituiscono altresì causa di sostanziale decadenza dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF).

L'OdV si doterà di apposito regolamento che, oltre a prevedere ruoli, compiti, poteri e doveri dell'Organismo, definisce, tra l'altro, specifiche regole in merito al suo funzionamento.

### **2.3 LA DEFINIZIONE DEI COMPITI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce espressamente che i compiti dell'OdV sono la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento.

In particolare, l'OdV dovrà svolgere i seguenti specifici compiti:

- vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute** da parte dei Destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati. Più precisamente dovrà:
  - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione degli amministratori e dei procuratori, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle competenti strutture aziendali;
  - attivare le procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo;
  - predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
  - effettuare verifiche periodiche, nell'ambito del piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio;
  - effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici e rilevanti posti in essere dalla Società nelle aree di rischio nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello;
  - promuovere incontri con il Collegio Sindacale e il Comitato di Controllo Interno;
  - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
  - disciplinare adeguati meccanismi informativi prevedendo una casella di posta elettronica ed identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o messe a sua disposizione;
  - raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
  - valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
  - segnalare tempestivamente le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;

- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato da CONDIFESA CUNEO.
- b) **Vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei reati e degli illeciti presupposto di applicazione del Decreto ovvero alle sopravvenute significative variazioni organizzative. In particolare dovrà:
- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
  - predisporre attività idonee a mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello;
  - vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei Protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte delle strutture competenti;
  - segnalare tempestivamente, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso;
  - presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento e modifica del Modello. L'adozione di eventuali modifiche è infatti di competenza dell'organo dirigente, il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. A), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso;
  - verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, avrà libero accesso a tutte le strutture e uffici della Società, potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici ed accedere liberamente a tutte le fonti di informazione e prendere visione di documenti e consultare dati che ritiene rilevanti.

Relativamente infine alle tematiche di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Organismo può avvalersi anche della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) nonché di quelle ulteriori previste dalle normative di settore ed, in particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'OdV può avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'OdV ritenesse opportune.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un budget annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Per tutti gli altri aspetti l'OdV, al fine di preservare la propria autonomia ed imparzialità, provvede ad autoregolamentarsi attraverso la formalizzazione, nell'ambito di un regolamento, di una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento.

## **2.4 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di *"obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli"*.

L'OdV deve essere informato da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare

responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie. Del pari, all'OdV deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze.

È stato pertanto istituito un obbligo di informativa verso l'OdV, che si concretizza attraverso:

a) **Flussi informativi periodici:** informazioni, dati e notizie circa l'aderenza ai principi di controllo e comportamento sanciti dal Modello, dal Codice Etico e dai Protocolli di decisione e trasmesse all'OdV dalle strutture aziendali coinvolte nelle attività potenzialmente a rischio, nei tempi e nei modi che saranno definiti e comunicati dall'OdV medesimo.

Le strutture coinvolte garantiranno la documentabilità dei processi seguiti, comprovante il rispetto della normativa e delle regole di comportamento e di controllo previste dal Modello, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione all'uopo necessaria.

b) **Segnalazioni occasionali:** informazioni di qualsiasi genere, non rientranti nella categoria precedente, provenienti da tutti i Destinatari del presente Modello, attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV.

In particolare, il Vertice Aziendale deve tempestivamente riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello e precisamente:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od organi societari, o comunque la responsabilità della Società stessa;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, o agli eventuali contratti con la Pubblica Amministrazione, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- le notizie relative alle violazioni del Modello con evidenza delle iniziative sanzionatorie assunte ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni.

Le segnalazioni dovranno essere fatte in forma scritta, preferibilmente attraverso l'indirizzo e-mail [condifesa@pec.asnacodi.it](mailto:condifesa@pec.asnacodi.it). Le segnalazioni potranno essere fatte anche in forma anonima e trasmesse all'indirizzo di posta CONDIFESA CUNEO – Organismo di Vigilanza, via Caraglio 16, Cuneo.

L'OdV valuta le segnalazioni e le informazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative da porre in essere, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare interno, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l'eventuale decisione e dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie.

L'OdV agisce garantendo i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed assicurando la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante e a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Tutte le informazioni, documentazioni, segnalazioni, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV, in apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni; l'OdV avrà cura di mantenere riservati i

documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'OdV.

## **2.5 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della società.

Segnatamente, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno annuale:

- lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;
- il piano annuale delle verifiche predisposto per il semestre successivo.

In caso di gravi anomalie nel funzionamento ed osservanza del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, l'OdV riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà, a sua volta, fare richiesta – qualora lo reputi opportuno o comunque ne ravvisi la necessità – di essere sentito da tale organo per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello sollecitando, se del caso, un intervento da parte dello stesso.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

### **3. SISTEMA DISCIPLINARE**

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

#### **3.1 LE FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

La Società, al fine di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto di CONDIFESA CUNEO ad operare nel rispetto del Modello, ha pertanto istituito un sistema disciplinare specifico, volto a punire tutti quei comportamenti che integrino violazioni del Modello e dei suoi allegati, attraverso l'applicazione di sanzioni specifiche derivanti da un raccordo tra le previsioni della normativa giuslavoristica e contrattualistica ed i principi e le esigenze del Modello.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione, avrà quindi luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, dei contratti con le terze parti, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di privacy e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

#### **3.2 I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

Il sistema disciplinare, così come il Modello, si rivolge, infatti, a tutti i Destinatari, e precisamente:

- al personale dipendente;
- ai dirigenti;
- agli amministratori e ai sindaci;
- all'Organismo di Vigilanza;
- ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, inclusi i lavoratori autonomi che collaborano con CONDIFESA CUNEO, i partner commerciali (imprese individuali e/o Società) e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali o di natura di libera professione (avvocati, commercialisti etc.) con CONDIFESA CUNEO per lo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa, ivi compresi le agenzie per il lavoro e gli appaltatori di servizi di cui agli artt. 4 e 20 e 29, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

#### **3.3 LE SANZIONI**

Il sistema disciplinare prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Le sanzioni saranno comminate indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione

penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da CONDIFESA CUNEO in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati (o illeciti amministrativi) che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare. Pertanto, qualora l'OdV rilevi nel corso delle sue attività di verifica e controllo una possibile violazione del Modello e dei suoi allegati, lo stesso dovrà dare impulso al procedimento disciplinare contro l'autore della potenziale infrazione, in misura autonoma rispetto ad eventuali azioni penali dell'autorità giudiziaria a carico del dipendente.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Tra i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si annoverano, in ordine di intensità:

1. Le condotte/omissioni che non costituiscono Reato:
  - la realizzazione di condotte non conformi alle regole comportamentali previste dal Modello e/o dai Protocolli 231 ivi previsti;
  - l'omissione di azioni o di comportamenti prescritti dal Modello e/o dai Protocolli 231 ivi previsti;
  - la realizzazione di condotte non conformi ai principi fondanti il Codice Etico;
  - l'omissione di azioni o di comportamenti prescritti dal Codice Etico.
2. Le condotte/omissioni che espongono la società al rischio di sanzioni per la commissione/ il tentativo di commissione di un Reato:
  - la semplice esposizione della Società a situazioni oggettivamente a rischio di commissione di Reato;
  - l'inequivocabile realizzazione di condotte/omissioni dirette a compiere un Reato;
  - la realizzazione di condotte/omissioni tali da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
3. L'omessa vigilanza da parte dei Soggetti apicali sulle condotte poste in essere dai Sottoposti, in violazione del Modello e/o del Codice Etico).

### **3.3.1 Misure nei confronti del personale dipendente (non dirigente)**

Le condotte dei lavoratori dipendenti non conformi alle norme comportamentali previste dal Modello e/o dal Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari e, in quanto tali, devono essere sanzionate.

Il lavoratore deve rispettare le disposizioni normative impartite dalla Società, al fine di evitare le sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale, divulgate ai sensi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori").

La tipologia e l'entità del provvedimento disciplinare saranno individuate tenendo conto della gravità o recidività della mancanza o del grado di colpa valutando in particolare:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche alla luce della prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore, verificando l'esistenza di eventuali altri simili precedenti disciplinari;
- le mansioni assegnate al lavoratore, nonché il relativo livello di responsabilità gerarchica e autonomia;



- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la violazione nonché la relativa posizione funzionale;
- le particolari circostanze che contornano la violazione o in cui la stessa è maturata;
- la rilevanza degli obblighi violati e la circostanza che le conseguenze della violazione presentino o meno rilevanza esterna all'azienda;
- l'entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione di sanzioni.

Si riportano di seguito le correlazioni esistenti tra le mancanze specifiche e le sanzioni disciplinari che saranno applicate in caso di inosservanza, da parte del personale dipendente non dirigente, del Modello adottato dalla Società per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

a) Rimprovero verbale

In termini più specifici ed esemplificativi, la sanzione del rimprovero verbale potrà attuarsi, sempre che sia commessa per la prima volta e sia qualificabile esclusivamente come colposa, per infrazione alle procedure stabilite dal Modello e/o dal Codice Etico.

b) Rimprovero scritto

Viene adottato in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il rimprovero verbale o per le seguenti carenze:

- violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello e/o dal Codice Etico o errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del dipendente: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commette infrazione disciplinare punibile con il rimprovero scritto il dipendente che per negligenza ometta di verificare il rispetto del Modello e/o dal Codice Etico e delle relative procedure;
- ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni dovute ai sensi del Modello e/o de Codice Etico e relative a situazioni non particolarmente a rischio. Anche in questo caso l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello e/o dal Codice Etico.

c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni

Viene adottato in ipotesi di reiterate violazioni di cui ai precedenti punti o per le seguenti carenze:

- comportamento colposo e/o negligente il quale, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello e/o del Codice Etico.
- gravi violazioni procedurali del Modello e/o del Codice Etico tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.
- ogni e qualsiasi altra inosservanza di normative contrattuali o di disposizioni aziendali specifiche comunicate al dipendente.

d) Licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (licenziamento con preavviso per giustificato motivo)

Il licenziamento per giustificato motivo è conseguenza di un notevole inadempimento contrattuale da parte del prestatore di lavoro, ovvero di ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento.

Costituiscono motivazioni rilevanti:

- reiterate e negligenti violazioni, singolarmente punibili con sanzioni più lievi, non necessariamente di natura dolosa, ma comunque espressione di notevoli inadempimenti da parte del dipendente;
- adozione, nello svolgimento delle attività classificate a rischio ai sensi del Decreto, di comportamenti non conformi alle norme del Modello e/o del Codice Etico e dirette univocamente al compimento di uno o più tra i

reati previsti dal Decreto;

- omissione dolosa nell'assolvimento degli adempimenti previsti dal Modello ai fini della gestione del rischio;
- reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni rilevanti.

e) Licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto (licenziamento senza preavviso per giusta causa)

Costituisce presupposto per l'adozione della misura in commento ogni mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la sua recidività) da pregiudicare irreparabilmente il rapporto di fiducia tra la Società e il lavoratore e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro stesso.

### **3.3.2 Misure nei confronti del personale dirigente**

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente oltre a riflettersi all'interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi pertanto, si ripercuote anche sull'immagine esterna della medesima. Pertanto il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice Etico, del modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

#### a) Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello e/o dal Codice Etico o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello e/o dal Codice Etico stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

#### b) Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello e/o dal Codice Etico o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

#### c) Licenziamento ex art. 2118 c.c.:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello e/o dal Codice Etico o negligenze rispetto alle prescrizioni degli stessi;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello e/o dal Codice Etico con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal Decreto di una gravità tale da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per l'azienda, intendendosi in tal modo un

inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

d) Licenziamento per giusta causa:

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

### **3.3.3 Misure nei confronti di amministratori e sindaci**

La società valuta con estremo rigore ogni violazione del presente Modello realizzata da coloro che rivestono i ruoli di vertice in seno alla Società, e che, per tale ragione, sono più in grado di orientare l'etica aziendale e l'operato di chi opera nella Società ai valori di correttezza, legalità e trasparenza.

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle procure.

In caso di accertata violazione da parte di uno o più amministratori ovvero da parte dei sindaci, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli art. 2406 e 2407 c.c. ed in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, ovvero in caso di inerzia dello stesso Consiglio, il Presidente del Collegio Sindacale, convocherà l'Assemblea dei Soci per le deliberazioni di eventuale revoca del mandato o di azione di responsabilità nei confronti rispettivamente degli amministratori e dei sindaci ai sensi dell'art. 2393 c.c.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell'amministratore o del sindaco.

### **3.3.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Nei casi in cui l'Organismo di Vigilanza, per grave negligenza ovvero imperizia, non abbia saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati, il Consiglio d'Amministrazione procederà agli accertamenti necessari e potrà assumere, a norma di legge e di statuto gli opportuni provvedimenti - ivi inclusa la revoca dell'incarico per giusta causa.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell'Organismo di Vigilanza.

### **3.3.5 Misure nei confronti dei collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali e di altri soggetti terzi**

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con la legge, con il presente Modello ed il Codice Etico, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi commerciali, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società.

#### 4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'adeguata diffusione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

A tale proposito CONDIFESA CUNEO ha definito un piano di comunicazione, informazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello ed il Codice Etico a tutti i Destinatari.

Il piano sarà gestito dalle competenti strutture aziendali preposte, coordinandosi con l'OdV.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale da parte del Presidente ai membri degli organi sociali e ai dipendenti circa l'adozione del presente Modello e del Codice Etico;
- la diffusione del Modello e del Codice Etico sul portale della Società, in una specifica area dedicata;
- la consegna di una copia cartacea in versione integrale del Modello e del Codice Etico ai componenti degli organi sociali al momento dell'accettazione della carica loro conferita, con sottoscrizione di una dichiarazione di osservanza dei principi in essi contenuti.

Relativamente ai meccanismi di **informazione**, si prevede che:

- le società controllate siano informate in ordine all'adozione del presente Modello e al contenuto dello stesso tramite comunicazione formale da parte del Presidente;
- siano fornite a collaboratori, consulenti, fornitori e *partners* commerciali, da parte dei procuratori aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sui principi e sulle politiche adottate da CONDIFESA CUNEO - sulla base del presente Modello e del Codice Etico - nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alla normativa vigente ovvero ai principi etici adottati possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali, al fine di sensibilizzarli all'esigenza di CONDIFESA CUNEO che il loro comportamento sia conforme alla Legge, con particolare riferimento ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A tal fine CONDIFESA CUNEO inserisce nei contratti con le terze parti una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

Per quanto infine concerne la **formazione**, per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, è prevista un'attività formativa specifica rivolta al personale della Società.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria e sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza ovvero meccanismi alternativi. La Società dovrà comunicare all'OdV i nominativi dei partecipanti ai suddetti corsi.

Ai nuovi assunti dovrà essere consegnato un set informativo, contenente (oltre al materiale previsto per l'inserimento aziendale), il testo del Decreto Legislativo 231/2001, il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001" comprensivo di Codice Etico e protocolli di decisione, ed erogata la formazione al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

## **5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il potere di aggiornare il Modello – espressione di un'efficace attuazione dello stesso – compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera oppure tramite delega al Presidente e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

Nel dettaglio, la Società attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di adottare, sulla base anche di indicazioni e proposte provenienti dall'OdV, modifiche e/o integrazioni al Modello ed ai suoi allegati che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- modifiche normative che comportano l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad altre tipologie di reato per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- significative modifiche intervenute nella struttura organizzativa, nel sistema dei poteri e nelle modalità operative di svolgimento delle attività a rischio e dei controlli a presidio delle stesse.

Poiché le dinamiche che connotano lo svolgimento dell'attività aziendale possono richiedere l'adeguamento parziale od integrale dei protocolli esistenti, così come l'adozione di nuovi protocolli in relazione alle mutate esigenze organizzative od operative, è previsto il potere in capo al Presidente di procedere con ordine di servizio all'adozione delle nuove regole, da sottoporsi poi al Consiglio per definitiva ratifica.

**CONDIFESA CUNEO**

**CODICE ETICO**

## Indice:

- 1 Premessa: Il Codice Etico e le sue finalità
  - 1.1 Principi generali di comportamento
  - 1.2 Organizzazione, Gestione e Controllo: il Codice Etico e il D.lgs. 231/2001
  
- 2 Principi generali
  - 2.1 Impegno etico personale
  - 2.2 Conoscenza e Rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Procedure interne
  - 2.3 Correttezza, Diligenza e Buona Fede
  - 2.4 Professionalità e Valorizzazione delle Risorse Umane
  - 2.5 Non Discriminazione
  - 2.6 Imparzialità. Divieto di Regalie e Benefici
  - 2.7 Conflitto di Interessi
  
- 3 Rapporti interni ed esterni
  - 3.1 Rapporti tra i soci
  - 3.2 Rapporti tra articolazioni interne
  - 3.3 Rapporti coi dipendenti
  - 3.4 Rapporti con le COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE e fornitori vari
  - 3.5 Rapporti con i SOCI
  - 3.6 Rapporti con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  - 3.7 Rapporti con la concorrenza
  - 3.8 Rapporti contrattuali in genere
  - 3.9 Preferenza per gli strumenti conciliativi
  
- 4 salute, sicurezza, ambiente
  - 4.1 Protezione della salute
  - 4.2 Tutela dell'Ambiente
  
- 5 Trattamento di dati e informazioni
  - 5.1 Tutela della Privacy e Riservatezza
  - 5.2 Trasparenza, chiarezza e completezza delle Informazioni
  - 5.3 Informatizzazione
  
- 6 Contabilità e Bilancio
- 7 Attuazione e Controllo
- 8 Sanzioni
- 9 Disposizioni finali

## 1) **PREMESSA: Codice etico e sue finalità**

La finalità del CONDIFESA CUNEO si identifica nel promuovere, secondo i propri fini statutari, la crescita dei propri soci e nel perseguire la soddisfazione dei propri associati, nel contesto di un mercato orientato al rispetto dei principi di correttezza, legalità e libera concorrenza.

Il CONDIFESA CUNEO è consapevole che comportamenti non etici ostacolano il perseguimento della sopra citata finalità e compromettono la reputazione dello stesso Consorzio. Per questo motivo, il CONDIFESA CUNEO si è dotato del presente Codice Etico, il quale individua ed esprime l'insieme degli impegni e delle responsabilità etiche alle quali il CONDIFESA CUNEO intende orientare i propri comportamenti nel contesto delle attività da esso esercitate.

Il Codice Etico è un documento ufficiale adottato dal CONDIFESA CUNEO, approvato dal Consiglio di amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci: esso costituisce lo strumento di deontologia aziendale mirato a formalizzare i principi e gli *standards* di comportamento a cui il CONDIFESA CUNEO intende informare il proprio agire e quello dei propri soci, amministratori, dipendenti, il collegio sindacale e i collaboratori in genere (d'ora innanzi anche Destinatari).

### 1.1. **Principi generali di comportamento**

Nel perseguire la valorizzazione del CONDIFESA CUNEO stesso e dei propri soci, nel ricercare idonee garanzie di tutela delle aspettative dei propri clienti e del lavoro dei propri dipendenti, il CONDIFESA CUNEO assume i seguenti principi generali di comportamento, che costituiscono riferimenti portanti anche del presente Codice Etico: rispetto delle leggi e dei regolamenti; correttezza, onestà e buona fede; imparzialità; professionalità; valorizzazione delle risorse umane; riservatezza; trasparenza e completezza dell'informazione; protezione della salute; tutela dell'ambiente; diligenza.

### 1.2. **Organizzazione, Gestione e Controllo: il Codice Etico e il D.lgs. 231/2001**

Il presente Codice Etico costituisce un elemento portante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Infatti tale decreto prevede che l'Ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi a suo vantaggio o nel suo interesse da parte dei soggetti apicali (ovvero le persone che rivestono funzioni di



rappresentanza, amministrazione e direzione delle Società), o che esercitano tali funzioni di fatto, così come dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti (art. 5 D.lgs. 231/2001).

Lo stesso articolo prevede poi che l'Ente non risponde qualora tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati che possono determinare la responsabilità dell'Ente sono espressamente previsti dallo stesso decreto e ai sensi dell'art. 6 l'Ente non risponde del reato commesso qualora provi di aver assunto una serie di misure ed adempimenti, fra i quali si segnalano, in particolare: a) aver adottato ed efficacemente attuato Modelli Organizzativi e di Gestione idonei a prevenire i reati della tipologia di quello verificatosi; b) aver affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di poteri di autonomia e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli.

Per "Modelli Organizzativi e di Gestione" si intende il complesso di regole, strumenti e condotte funzionali a dotare la società di un efficace sistema organizzativo, gestionale e di controllo finalizzato ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti che possono essere poste in essere in favore o nell'interesse dell'Ente dai suoi soggetti apicali o da soggetti posti alla direzione e/o alla vigilanza di questi ultimi.

La mancata adozione del Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 è condizione sufficiente per delineare un profilo di responsabilità penale in capo all'Ente, in concorso con quella del soggetto che ha materialmente commesso il reato.

## 2) PRINCIPALI GENERALI

### 2.1. Impegno etico personale

I Destinatari del Codice Etico sono chiamati a conoscere e rispettare il presente Codice Etico.

Essi sono tenuti, ciascuno secondo la propria competenza, funzione e specificità, a seguire con diligenza e costanza una linea di comportamento coerente con i principi, i valori e gli *standards* posti dal Codice Etico, sia nei rapporti interni al Consorzio, sia nei rapporti con i clienti e i fornitori, sia nel rappresentare il Consorzio di fronte alla Pubblica Amministrazione.

### 2.2. Conoscenza e Rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Procedure interne

Il rispetto di leggi e regolamenti vigenti è un punto fermo nella condotta del Consorzio e dei Destinatari del presente Codice Etico.

Ogni Destinatario è pertanto chiamato ad impegnarsi alla conoscenza e al rispetto di leggi e regolamenti vigenti, che a loro volta informeranno il vertice aziendale.

Parallelamente, il Consorzio è chiamato ad assicurare un adeguato programma di informazione, formazione e sensibilizzazione sui contenuti e le problematiche riguardanti il Codice Etico, assicurando che tale programma sia svolto con sufficiente continuità, per rispondere anche alle esigenze di aggiornamento.

Nel caso di conflitto tra una o più disposizioni del presente Codice Etico e disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure interne, queste ultime vanno interpretate, ove possibile, nel senso conforme ai principi e ai valori dettati dal Codice Etico. Laddove questa interpretazione orientata non risultasse possibile, il Codice Etico prevarrà su qualsiasi delle disposizioni previste da regolamenti interni o procedure interne che risultassero con esso confliggenti.

In relazione alla completa osservanza ed interpretazione di quanto sancito dal Codice Etico, il CONDIFESA CUNEO nomina un Organismo di Vigilanza, costituito al proprio interno ai sensi del D.lgs. 231/2001: tale Organismo di Vigilanza, oltre che ai propri superiori diretti, i Destinatari sono invitati a rivolgersi per le ipotesi di dubbio sia per gli approfondimenti sopra menzionati.

### **2.3. Correttezza, Diligenza e Buona Fede**

La condotta dei Destinatari deve essere ispirata a principi di correttezza ed onestà: il perseguimento dell'interesse del Consorzio non giustifica mai una condotta contraria a tali principi.

I Destinatari sono chiamati, nello svolgimento ciascuno delle proprie funzioni e mansioni, ad agire secondo diligenza e buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed eseguendo in modo corretto e diligente le prestazioni ad essi sottese.

Le attività ed operazioni del Consorzio devono essere eseguite nel rispetto delle norme vigenti, del Codice Etico, dei regolamenti interni, delle procedure interne e, in generale, nel rispetto della massima correttezza gestionale e della legittimità sia formale che sostanziale. Esse devono essere adeguatamente documentate e conservate, in modo da favorirne la tracciabilità, e facendo salve le esigenze di tutela della privacy e della riservatezza.

### **2.4. Professionalità e Valorizzazione delle Risorse Umane**

Il CONDIFESA CUNEO si impegna a garantire un adeguato livello di professionalità nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri dipendenti e collaboratori, avendo riguardo a commisurare in modo adeguato la competenza con la valorizzazione delle risorse umane disponibili.

Ciò implica anche l'attenzione a non attribuire compiti non congruenti con le competenze e con le qualifiche delle persone chiamate a svolgerle.

Alla costituzione e nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, il personale deve essere messo in condizione di ricevere chiare e specifiche informazioni sugli aspetti normativi e retributivi del proprio contratto. Per la durata del rapporto di lavoro, il personale deve poter accedere a indicazioni che consentano di comprendere la natura e l'oggetto del proprio incarico, e che gli permettano di svolgerlo in modo adeguato.

Al fine di garantire una elevata professionalità dei propri operatori e collaboratori, il CONDIFESA CUNEO si impegna a riconoscere e valorizzare le competenze delle proprie risorse umane, anche mettendo a disposizione adeguati strumenti di formazione ed aggiornamento.

### **2.5 Non Discriminazione**

Nelle relazioni interne e con tutte le proprie controparti, il CONDIFESA CUNEO e i Destinatari del presente Codice Etico si impegnano a evitare ogni discriminazione basata su età, componente etnica, nazionalità o cittadinanza, opinioni politiche, credenze religiose, stato di salute, identità sessuale dei propri interlocutori.

### **2.6 Imparzialità. Divieto di Regalie e Benefici**

Al fine di mantenere la condotta dei Destinatari all'interno della dovuta professionalità, correttezza e, soprattutto, imparzialità, non vanno accettate dazioni o promesse di benefici o regali (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, assunzione di personale) che possano essere intesi come strumento per influire sulla indipendenza di giudizio, sulla correttezza o sulla imparzialità di condotta del beneficiario.

Sono ammessi omaggi di modesto valore, la cui ragionevolezza va valutata in base alle circostanze, come, ad esempio, l'essere usuali in relazione a specifiche ricorrenze.

Per quanto attiene agli omaggi e alle spese di rappresentanza nel contesto dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari debbono agire nel rispetto delle regole e delle procedure stabilite dalla stessa Pubblica Amministrazione, ed attenendosi ai limiti e alle modalità definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs 231/2001, adottato dal CONDIFESA CUNEO.

E' ammesso il rimborso di ragionevoli spese di rappresentanza, le quali devono comunque risultare tali da non compromettere, anche solo potenzialmente, l'integrità e la correttezza etico-professionale delle parti.

### **2.7 Conflitto di Interessi**

I Destinatari sono chiamati ad avere particolare cura ed attenzione a non cadere in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Nella determinazione dei casi conflitto di interesse, si deve considerare anzitutto quanto previsto dalla legge. Rientrano, tuttavia, nelle ipotesi di conflitto di interesse anche situazioni in cui un soggetto operi per realizzare un interesse contrastante con quello dell'Ente, al fine di trarre un vantaggio per sé o per terze persone.

I Destinatari devono, in particolare: evitare comportamenti, rapporti o atti che possano essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti dalle funzioni comprese nell'attività del Consorzio, o con gli obblighi derivanti da quest'ultima; valutare vantaggi e svantaggi che possono derivare dall'Ente qualora accettassero un incarico presso altro Ente, azienda o soggetto esterno al Consorzio stesso; segnalare al CONDIFESA CUNEO, nella persona del diretto superiore e/o dell'Organismo di Vigilanza, qualsiasi rapporto o situazione rilevante per le attività del Consorzio, in cui siano coinvolti interessi personali, anche in modo indiretto (ad esempio perché coinvolgenti relazioni familiari).

## 3 RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI

### 3.1 Rapporti fra i SOCI

Il CONDIFESA CUNEO si fonda sulla partecipazione democratica dei soci all'esercizio e al controllo dell'impresa, il cui scopo è prevalentemente mutualistico.

La condotta etica fra i soci costituisce un'impronta importante nello stile di conduzione del CONDIFESA CUNEO e contribuisce in modo significativo alla sua immagine e allo sviluppo di relazioni armoniche e rispettose al suo interno e verso l'esterno.

La coerenza con i principi del presente Codice Etico è richiesta, ove compatibile, anche nei rapporti fra i soci del CONDIFESA CUNEO. In generale, i soci nei loro rapporti sono tenuti ad orientare il proprio operare a principi di legalità, buona fede, diligenza, lealtà, correttezza, professionalità e serietà.

I soci sono titolari di uguali diritti. Non sono ammesse forme di discriminazione fra soci, attinenti alla razza, al sesso, allo status o alla condizione sociale, alla religione, alla nazionalità o alla cittadinanza, alle opinioni politiche, alle disabilità.

I soci sono tenuti a gestire le loro relazioni interpersonali su basi libere e paritarie, senza atteggiamenti di soggezione verso chi fosse ritenuto più forte o di prevaricazione verso chi fosse ritenuto più debole.

Ogni socio è chiamato a contribuire allo sviluppo del CONDIFESA CUNEO attraverso l'utilizzo dei suoi servizi e ad astenersi dall'appropriazione di risorse e proventi della Società che non gli spettino.

### 3.2 Rapporti tra articolazioni interne

Il CONDIFESA CUNEO si impegna ad implementare il coordinamento fra la sua sede principale e le sue sedi periferiche, nonché tra i suoi vari settori e tra le filiere e i settori, favorendo un adeguato scambio di informazioni ed un più pressante monitoraggio 'a monte' delle varie attività specifiche condotte 'a valle'.

### 3.3 Rapporti con i DIPENDENTI

Il CONDIFESA CUNEO considera, fra i suoi principi fondamentali: la valorizzazione delle risorse umane, il rispetto per i dipendenti, l'incentivo alla loro partecipazione alla vita e all'organizzazione dell'Ente. Il principio della valorizzazione delle risorse umane comporta in particolare che i dipendenti siano posti in condizione di valutare con consapevolezza costi, benefici e vantaggi attuali e futuri derivanti dal loro rapporto con l'impresa.

Il CONDIFESA CUNEO si impegna a valorizzare appieno le capacità dei propri dipendenti, favorendo la creazione di un ambiente di lavoro professionale, idoneo a recepire ed apprezzare le qualità dei suoi componenti e a favorire lo sviluppo di relazioni di lavoro e colleganza armoniche e rispettose.

Nei rapporti con i dipendenti, il CONDIFESA CUNEO, nel rispetto della propria missione imprenditoriale, avrà attenzione anche a salvaguardare esigenze di conciliazione fra lavoro e famiglia, nella consapevolezza che un'armonica relazione fra lavoro e spazi personali contribuisce alla serenità e all'efficienza del lavoratore stesso.

### **3.4 Rapporti con le COMPAGNIE di ASSICURAZIONE e fornitori vari**

Le Compagnie di Assicurazione sono considerate a tutti gli effetti dei fornitori, in quanto a fronte del pagamento dei premi assicurativi loro offrono ai Soci del Condifesa la copertura assicurativa delle proprie produzioni aziendali.

La condotta etica nei confronti dei fornitori del CONDIFESA CUNEO contribuisce in modo importante all'immagine del Consorzio stesso, e allo sviluppo di relazioni efficaci, efficienti e non conflittuali con i soggetti che intrattengono con il CONDIFESA CUNEO rapporti di fornitura.

La coerenza con i principi del presente Codice Etico è richiesta, ove compatibile, anche nei rapporti con i fornitori del CONDIFESA CUNEO. In generale, nei rapporti con i fornitori il CONDIFESA CUNEO ispira il proprio operare a principi di legalità, buona fede, diligenza, lealtà ed efficienza.

I principi sopra indicati implicano in particolare, e a titolo esemplificativo:

- L'osservanza e il diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali, dei regolamenti amministrativi, e delle procedure vigenti in materia di rapporti con i fornitori, nel più ampio contesto del rispetto della legge.

- La ricerca di una fattiva collaborazione dei fornitori nell'assicurare in modo efficace e pronto le esigenze del CONDIFESA CUNEO in termini di qualità, costo e tempi di consegna, nel rispetto della legge e delle altre regole liberamente concordate.

- L'offerta di una fattiva collaborazione che metta il fornitore nelle condizioni di adempiere in modo preciso e diligente gli impegni assunti, e che dia pronta e adeguata soddisfazione agli impegni, anche economici, esistenti nei loro confronti.

- Una valutazione professionale e seria dei fornitori, basata sui seguenti criteri: superiorità tecnica; qualità delle prestazioni offerte; affidabilità; qualità ed efficienza del servizio; prezzo.

- Non precludere a fornitori potenziali, dotati dei requisiti idonei, la possibilità di competere per aggiudicarsi una parte delle forniture o dei servizi richiesti dal CONDIFESA CUNEO.

- Non divulgare informazioni che, in base ad accordi con il fornitore o per decisione del CONDIFESA CUNEO, debbono essere considerate riservate.
- In caso di controversia in merito all'applicazione o interpretazione dei contratti di fornitura, si deve dare prevalenza a soluzioni efficaci ed efficienti in termini di tempi e costi; ove possibile, e soprattutto dove il rapporto con il fornitore non presenti peculiari e reiterati motivi di insoddisfazione, deve darsi precedenza ad un tentativo di composizione amichevole della controversia, dal momento che le soluzioni concordate sono più facilmente rispettate dalle parti e sono maggiormente capaci di preservare relazioni positive e collaborative fra le medesime.
- Curare che le disposizioni contrattuali stipulate con i fornitori siano sufficientemente chiare e orientate ad un principio di consenso informato, anche al fine di prevenire controversie o incomprensioni legate all'attuazione o all'interpretazione dei contratti di fornitura. Il contratto, soprattutto al sorgere di eventi imprevisti e comunque non dipendenti dalla diligenza delle parti, non deve consentire lo sfruttamento di situazioni di debolezza o di stato di bisogno della controparte contrattuale.
- Non prendere parte a titolo personale a concorsi, competizioni o iniziative promozionali indette da fornitori.
- Attenersi alle disposizioni del presente Codice Etico per quanto attiene eventuali omaggi offerti: qualora essi superino il valore modesto, o il simbolico valore di cortesia, e comunque in caso di ragionevole dubbio sul punto, informare i diretti superiori e/o l'Organismo di Vigilanza.

### **3.5 Rapporti con i SOCI**

Nei rapporti con i propri associati, il CONDIFESA CUNEO si impegna ad attenersi, ove applicabili, ai principi del presente Codice Etico.

In particolare il CONDIFESA CUNEO si impegna a fornire ai propri associati informazioni complete, corrette, veritiere, chiare e tempestive in merito ai prodotti e ai servizi offerti, ai prezzi, alle caratteristiche, alle funzioni, ai tempi di consegna o realizzazione dei medesimi.

Il CONDIFESA CUNEO si impegna a far conoscere ai propri associati le generalità dei dipendenti con cui entrano in contatto, sempre nel rispetto della tutela dei dati sensibili.

Nei rapporti con gli associati, il CONDIFESA CUNEO si impegna a fornire servizi di assistenza al Socio fruibili e chiari, che permettano di ricevere, in modo facile, chiaro e completo, informazioni necessarie, o di accedere a servizi pensati in sua tutela. Le procedure di assistenza ai Soci vanno pensate in ragione delle sue esigenze di tutela, e pertanto devono risultare accessibili, semplici, non farraginose o tali da disincentivarlo alla richiesta di assistenza.

## **3.6 Rapporti con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, il CONDIFESA CUNEO adotta un profilo improntato alla massima trasparenza e correttezza, nonché al rispetto della legalità. A tal fine, l'Ente eviterà, per quanto possibile, di affidare l'intero processo ad un'unica persona fisica, sul presupposto che la pluralità di soggetti e funzioni consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non coerenti con la volontà del CONDIFESA CUNEO. In applicazione al principio che precede, nei rapporti di natura ispettiva ed autorizzativi, il CONDIFESA CUNEO favorirà la pluralità di interlocutori aziendali, sempre sul presupposto che ciò consenta di minimizzare il predetto rischio.

Nei rapporti con funzionari pubblici non si terranno, direttamente o indirettamente, comportamenti tali da influenzare in modo non corretto la decisione della controparte. In particolare, non è consentito proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare anche indirettamente dipendenti della Pubblica Amministrazione. Qualora il Consorzio utilizzi un consulente per essere rappresentato o ricevere assistenza tecnico-amministrativa nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, tali soggetti dovranno rispettare le direttive impartite ai dipendenti aziendali. Nella scelta di detti consulenti, il CONDIFESA CUNEO privilegerà i criteri di professionalità e correttezza, valutando con estrema attenzione e cautela l'instaurazione di rapporti di collaborazione con quei soggetti che abbiano avuto un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione o siano legati a determinati funzionari da vincoli di parentela.

Tutte le richieste di erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi da parte di organismi pubblici, nazionali o comunitari, sono avanzate nel rispetto delle norme applicabili ed, in particolare, del principio della separazione dei compiti, della registrazione e della documentabilità; una volta erogati, essi non possono che essere utilizzati per i soli scopi ai quali sono stati stanziati.

## **3.7 Rapporti con la concorrenza**

Il CONDIFESA CUNEO crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

Ciascun Destinatario deve tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Azienda e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale del CONDIFESA CUNEO ed è vietata ad ogni soggetto che agisce per l'Azienda.



### **3.8 Rapporti contrattuali in genere**

I contratti tra il CONDIFESA CUNEO e i suoi fornitori e associati devono essere redatti avendo cura non solo al rispetto delle norme vigenti, ma anche alla chiarezza e completezza del testo, al fine di favorire il corretto adempimento del contratto stesso, e di prevenire incomprensioni o controversie legate all'interpretazione del testo contrattuale.

Il contratto non deve contenere clausole atte a favorire o permettere, anche al sorgere di eventi impreveduti, lo sfruttamento di situazioni di debolezza o di dipendenza degli interlocutori del CONDIFESA CUNEO.

Parimenti i contratti non debbono attribuire vantaggi illeciti o ingiustificati agli associati o fornitori, siano essi pubblici o privati.

Il principio generale del rispetto della riservatezza e della privacy si estende anche alle informazioni sensibili relative alle parti contrattuali, salvo deroghe espressamente previste per legge o mediante l'accordo delle parti.

Il contratto deve essere eseguito con diligenza ed equità, avendo cura che le parti siano poste in condizione di comprendere in modo adeguatamente informato il contenuto delle prestazioni previste, e di adempiervi senza ostacoli o aggravii inutili o tali da squilibrare in modo ingiustificato l'equilibrio contrattuale inizialmente stipulato.

In tale ottica si sottolinea la doverosità della puntualità nei pagamenti.

L'interpretazione dei contratti e la loro esecuzione è orientata dal principio di buona fede.

### **3.9 Preferenza per gli strumenti conciliativi**

In caso di dubbi o controversie vertenti l'applicazione o l'interpretazione dei contratti, si privilegiano in prima istanza, soprattutto dove le circostanze lasciano intravedere spazi in tal senso, strumenti atti a risolvere la controversia in modo consensuale e conciliativo, mediante un dialogo diretto o mediato con la controparte. Soluzioni concordate sono più idonee a salvaguardare i rapporti fra le parti e conservano maggiore possibilità di adempimento rispetto a soluzioni imposte.

## 4 SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

### 4.1 Protezione della salute

Il CONDIFESA CUNEO considera quale valore primario la integrità psico-fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori. Pertanto le attività del CONDIFESA CUNEO debbono garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, da collocarsi in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Il rispetto delle norme e delle buone prassi relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro deve essere garantito con peculiare diligenza e sorretto da adeguate attività di informazione e formazione.

Ciascun dipendente o collaboratore del CONDIFESA CUNEO è tenuto a osservare e favorire comportamenti che non contrastino con la tutela della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.

La cura per l'ambiente di lavoro, la sua pulizia e salubrità, risiede anche nell'impegno di ciascun dipendente o collaboratore, il quale è chiamato personalmente a dare il proprio contributo al mantenimento di un adeguato stato di ordine, pulizia e salubrità dei luoghi di lavoro.

### 4.2 Tutela dell'ambiente

La salvaguardia dell'ambiente costituisce un valore di primaria importanza per il CONDIFESA CUNEO, dato il suo peculiare ambito di attività. Un ambiente sano costituisce infatti uno dei fattori principali per lo sviluppo delle attività agricole, oltre che un bene strettamente connesso alla tutela della salute, che il CONDIFESA CUNEO riconosce come valore primario.

L'iniziativa economica deve orientarsi a canoni di sostenibilità ambientale, rendendosi compatibile con esigenze di protezione e tutela dell'ambiente.

Oltre alle prescrizioni di legge previste, in vari ambiti, a tutela dell'ambiente, il CONDIFESA CUNEO chiama i propri dipendenti e collaboratori ad un comportamento di vigilanza, attenzione e diligenza nell'osservare condotte attente al rispetto dell'ambiente.

Fra le normative che i Destinatari sono tenuti ad osservare con particolare attenzione si menzionano, a titolo puramente esemplificativo: le disposizioni in materia di tutela delle acque; le disposizioni in materia di tutela dell'aria; le disposizioni in materia di stoccaggio di materiali pericolosi o nocivi; le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti; le disposizioni in materia di stoccaggio di cereali e altri prodotti agroalimentari; le disposizioni in materia di produzione di mangimi; le disposizioni in materia di tutela della fauna protetta e degli habitat naturali.

## 5 TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

### 5.1 Tutela della Privacy e Riservatezza

Il CONDIFESA CUNEO si attiene alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali, così come disciplinate nel Codice di cui al D.Lgs 196/2003.

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori e dei Soci, il CONDIFESA CUNEO deve avere a cura di informare sulla natura personale dei dati oggetto di trattamento, sulla modalità di trattamento, adottando le opportune misure per garantire la doverosa riservatezza, e, ove le circostanze lo richiedano, ottenere il consenso dei titolari delle garanzie di riservatezza ai fini del trattamento dei dati.

Il CONDIFESA CUNEO è chiamato a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Ai Destinatari del presente Codice Etico è richiesto di non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività per il CONDIFESA CUNEO.

I Destinatari devono in particolare avere cura che le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, gestite ed elaborate nel corso delle proprie attività siano opportunamente protette e non utilizzate o divulgate se non nei casi e nelle modalità previsti dalle normative vigenti e dalle procedure interne.

Il dovere di riservatezza si estende anche oltre la fine del rapporto di lavoro o di servizio o di collaborazione con il CONDIFESA CUNEO.

Il principio di riservatezza impone ai Destinatari di consultare i soli documenti cui sono autorizzati ad accedere in ragione dei loro incarichi e delle loro mansioni; di prevenire eventuali dispersioni di dati o di informazioni attenendosi alle indicazioni e alle procedure interne appositamente previste a tal fine; di custodire con cura e ordine gli atti affidati, evitando di effettuare copie inutili dei medesimi.

### 5.2 Trasparenza, chiarezza e completezza delle Informazioni

Le informazioni che, nel rispetto del principio di riservatezza, vengono diffuse dal CONDIFESA CUNEO e dai suoi operatori o collaboratori nell'esercizio delle proprie funzioni o mansioni, devono essere trasparenti, comprensibili, complete e veritiere. I Destinatari sono chiamati ad avere cura che le informazioni da loro rese adottino gli strumenti e le formule di comunicazione più idonei a permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli, e di rapportarsi con il CONDIFESA CUNEO in modo orientato a reciproca chiarezza e trasparenza.

### **5.3 Informatizzazione**

Le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l'esercizio efficiente e competitivo dell'impresa, assicurando la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi informativi.

Tutti i dati e le informazioni conservati nei sistemi informatici e telematici aziendali, messaggi di posta elettronica inclusi, sono di proprietà del CONDIFESA CUNEO e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla medesima.

Anche per garantire il rispetto delle normative in materia di privacy, si persegue l'utilizzo corretto e responsabile degli strumenti informatici e telematici; è vietato ogni uso che abbia per scopo la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi da quelli connessi all'esercizio dell'attività dell'Azienda.

E' vietato l'uso di qualsiasi programma informatico o telematico sul quale siano detenuti diritti d'autore da parte di terzi e che non sia stato previamente oggetto di licenza al CONDIFESA CUNEO, nonché di dispositivi o supporti idonei alla conservazione di dati informatici (PC, hard disk, Cd-rom, pen drive USB etc.) senza l'autorizzazione del CONDIFESA CUNEO.

### 6. CONTABILITA' E BILANCIO

Il CONDIFESA CUNEO registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali, onde attuare la massima trasparenza contabile ed evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli. L'attività amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni aziendali.

Il CONDIFESA CUNEO ritiene che la correttezza dei bilanci aziendali sia un valore fondamentale e presta, a tutti i livelli, la propria massima collaborazione, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni ed operazioni aziendali, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dagli Organi competenti.

Il CONDIFESA CUNEO riconosce l'importanza di dotarsi di un sistema di registrazione, reporting e di controlli contabili interni che riesca a garantire una base omogenea per la pronta valutazione, la corretta gestione e la trasparente comunicazione delle operazioni aziendali.

### 7 ATTUAZIONE E CONTROLLO

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, il CONDIFESA CUNEO adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'Azienda, nonché ad eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

In ragione dell'articolazione delle attività e della organizzazione interna, il CONDIFESA CUNEO può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo l'attribuzione di specifici incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

L'applicazione del Codice Etico è demandata al Presidente del CONDIFESA CUNEO, che si avvale dell'Organismo di Vigilanza, costituito ad hoc ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed al quale sono affidati i compiti di:

- a) vigilare sull'osservanza del Codice e sulla diffusione del medesimo presso tutti i Destinatari;
- b) verificare ogni notizia di violazione del Codice ed informare gli organi e le funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche, per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- c) proporre modifiche al contenuto del Codice per adeguarlo al mutevole contesto in cui l'Azienda si trova ad operare ed alle esigenze derivanti dall'evoluzione organizzativa della medesima.

I casi di violazione del presente Codice Etico potranno essere segnalati da ogni destinatario in forma riservata direttamente all'Organismo di Vigilanza, di cui al D.Lgs. 231/2001.

Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, sono improntate a criteri di riservatezza e tutela della confidenzialità.

Al presente Codice Etico viene data adeguata diffusione nei confronti dei Destinatari.

### 8 SANZIONI

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituirà illecito disciplinare ed inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o funzionale o di collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto, anche ai sensi dell'art. 2104 e 2105 c.c.

L'articolo 2104 del Codice Civile sancisce un obbligo di diligenza del lavoratore: esso prevede che "il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

L'articolo 2105 del Codice Civile sancisce un obbligo di fedeltà, o meglio, di non concorrenza da parte del lavoratore: esso prevede che "il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Gli obblighi di diligenza e fedeltà ricomprendono anche, da parte del lavoratore, l'impegno a conoscere e rispettare le linee di comportamento dettate dal presente Codice Etico, le quali debbono ispirare le attività del CONDIFESA CUNEO ed orientare i comportamenti dei Destinatari per garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la sostenibilità etica delle attività del CONDIFESA CUNEO stesso.

L'Osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi quindi parte integrante delle obbligazioni contrattuali di quanti prestano la loro attività nel CONDIFESA CUNEO o per il CONDIFESA CUNEO stesso. Qualsiasi comportamento posto in essere da tali soggetti in violazione di quanto stabilito dal Codice Etico potrà determinare, ai sensi di specifiche clausole contrattuali, l'immediata risoluzione del rapporto giuridico con il soggetto che ha posto in essere la violazione, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, qualora da tale comportamento derivino danni concreti al CONDIFESA CUNEO.

Il CONDIFESA CUNEO, alla luce di quanto affermato, considera dal punto di vista disciplinare i comportamenti contrari ai principi e alle regole sanciti dal Codice Etico, applicando, nella competenza insita nel proprio potere di imprenditore, le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può comportare. La valutazione dei profili disciplinari delle condotte poste in essere in contrasto con il presente Codice Etico soggiace ai principi, ai valori e agli standards dello stesso, ove applicabili.

### 9 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico ha effetto immediato e sino a revisione. A tutti i Destinatari è fatto obbligo di prenderne adeguata conoscenza e di osservarlo.



## **CONDIFESA CUNEO**

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO** *Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

*ALLEGATO 2 - I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001*

INDICE

1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001] .....	5
1.1	Malversazione a danno dello Stato .....	5
1.2	Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato .....	5
1.3	Truffa in danno dello Stato .....	5
1.4	Frode Informatica ai danni dello Stato .....	5
1.5	Concussione .....	6
1.6	Corruzione .....	6
2	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D.lgs. 231/2001] .....	10
2.1	Falsità in un documento informatico .....	10
2.2	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.....	11
2.3	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici .....	11
2.4	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico.....	12
2.5	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ....	12
2.6	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche .....	12
2.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici .....	12
2.8	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.....	13
2.9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici .....	13
2.10	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità .....	13
2.11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica .....	13
3	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [art. 24-ter D.lgs. 231/2001] .....	14
3.1	Associazione per delinquere.....	14
3.2	Associazione di tipo mafioso .....	14
3.3	Scambio elettorale politico-mafioso .....	15
3.4	Sequestro di persona a scopo di estorsione .....	15
3.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	16
3.6	Delitti in tema di armi e di esplosivi .....	16
4	REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.lgs. 231/2001].....	17
4.1	Reati legati alla gestione di valori .....	17
4.2	Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento .....	19
5	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis 1. D.lgs. 231/2001] .....	20
5.1	Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali.....	20

5.2	Frodi commerciali.....	21
5.3	Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari.....	22
5.4	Usurpazione dei titoli di proprietà industriale.....	22
6	REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.lgs. 231/2001].....	22
6.1	False comunicazioni sociali.....	23
6.2	Impedito controllo.....	24
6.3	Reati sul Capitale.....	24
6.4	Illecita influenza sull'assemblea.....	26
6.5	Aggiotaggio.....	26
6.6	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.....	27
6.7	Omessa comunicazione del conflitto di interessi.....	27
7	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.lgs. 231/2001].....	28
8	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25.quater.1. D.Lgs. 231/2001]	29
9	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001].....	30
10	REATI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.lgs. 231/2001].....	31
10.1	Abuso di informazioni privilegiate.....	31
10.2	Manipolazione del mercato.....	33
11	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [art. 25-septies D.lgs. 231/2001].....	33
12	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA [art. 25-octies D.lgs. 231/2001].....	35
12.1	Ricettazione.....	35
12.2	Riciclaggio.....	35
12.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	36
13	VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.lgs. 231/2001].....	36
14	REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.lgs. 231/2001]	39
15	REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.lgs. 231/2001].....	40
15.1	Reati inerenti alle specie e ai siti protetti.....	40
15.2	Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	40
15.3	Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)	44
15.4	Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549).	45
15.5	Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).....	46
16	REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006].....	46

16.1	Associazione per delinquere.....	47
16.2	Associazione di tipo mafioso .....	47
16.3	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.....	47
16.4	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	48
16.5	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine .....	48
16.6	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ..	49
16.7	Favoreggiamento personale.....	49
	PRINCIPALI SANZIONI .....	50

## **I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

\*\*\*\*\*

### **1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001]**

#### **1.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316- bis c.p.)**

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

La distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

#### **1.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 640 bis c.p. e 316 c.p.)**

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

#### **1.3 Truffa in danno dello Stato**

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

#### **1.4 Frode Informatica ai danni dello Stato (art. 640 ter c.p.)**

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo

soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per "sistema informatico" deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

### **1.5 Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

### **1.6 Corruzione (art. 318 e ss. c.p.)**

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione si manifesta, pertanto, quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore subiscono le pene diversamente dal reato di concussione ove il solo pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) è punito.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione **propria**), che da un atto d'ufficio (c.d. **impropria**). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. **antecedente**) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. **sussequente**).

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

**art. 318 – *Corruzione per un atto d'ufficio***

Si realizza quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi doveri, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

**art. 319 – *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio***

Si realizza quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, ricevere per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

**art. 319-ter – *Corruzione in atti giudiziari***

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

**Art. 321- *Pene per il corruttore***

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

**art. 320 – *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio***

Tale norma – che secondo parte della dottrina descrive una figura di reato autonoma – estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 319 cod. pen. ad ogni incaricato di un pubblico servizio (anche se non riveste la qualità di pubblico impiegato), nonché delle disposizioni di cui all'art. 318 cod. pen. all'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato.

**art. 322 – *Istigazione alla corruzione***

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo ad esercitare le sue funzioni o i suoi poteri, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

**Art. 319- *quater* – *Induzione indebita a dare o promettere utilità***

Tale fattispecie si riferisce al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

**art. 322-bis – *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri***

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno

equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

L'art. 322 bis c.p. incrimina altresì- e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati- tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre l'art. 322 bis c.p. incrimina anche l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità " *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [ diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*". (art. 322- bis 2.2.)

## **NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

### **PREMESSA**

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 (cioè di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

### **ENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come " Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".



Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1 comma 2, del D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali ( o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

#### **PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 357 c.p. è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui che *"esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata dalle norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. *" sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di mera materiale"*.

Su punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue:

- al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.;
- non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A., o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale;
- integra pertanto il reato di peculato l'appropriazione di compensi dovuti all'ENEL per la fornitura di energia elettrica ad opera dell'incaricato dell'Ente alla riscossione dei suddetti pagamenti con poteri di transazione di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i discari della fornitura;
- al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi – nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo- la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

## 2 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001]

A far data dal 5 aprile 2008, la Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica ha esteso, con l'introduzione dell'articolo 24-bis nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica".

Rispetto al reato di Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) già contemplato dal Decreto (art. 24) e che presuppone che il reato assume rilievo solo se realizzato in danno della P.A., i nuovi reati estendono la responsabilità degli enti anche quando questi siano commessi nei confronti di privati, se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 24-bis sono i seguenti:

- art. 491-bis – *Falsità in un documento informatico pubblico o privato*;
- art. 615-ter – *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*;
- art. 615-quater – *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*;
- art. 615-quinquies – *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*;
- art. 617-quater – *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*;
- art. 617-quinquies – *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*;
- art. 635-bis – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*;
- art. 635-ter – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*;
- art. 635-quater – *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*;
- art. 635-quinquies – *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*;
- art. 640-quinquies – *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*.

Di seguito si evidenzia quanto previsto negli articoli sopra menzionati.

### 2.1 Falsità in un documento informatico (art. 491 bis c.p.)

La norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche<sup>1</sup>.

Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

La condotta illecita può quindi concretizzarsi nell'alterazione di dati contenuti su Hard Disk e di documenti elettronici (file), pubblici o privati, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo

---

<sup>1</sup> Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr.art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

della firma elettronica, ecc..).

## **2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema aziendale o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato,, attraverso:

- utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- inserimento nel PC di un collega mediante l'individuazione di falle nella sicurezza dei PC;
- promozione del proprio utente ad amministratore mediante l'uso di SW di hacking;
- accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri;
- accessi a siti web utilizzando cookies;
- accessi a siti web mediante il superamento della capacità della memoria RAM;
- accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

## **2.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

#### **2.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi e più precisamente il reato potrebbe essere commesso attraverso l'utilizzo scorretto della posta elettronica tramite la quale è possibile inviare in allegato dei file "nocivi" (virus) o un link per il suo download, finalizzato alla distruzione di dati/informazioni di enti concorrenti, pubblici o privati.

#### **2.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

La condotta punita dalla norma consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni (via Internet o attraverso qualsiasi altra rete) relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero con l'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

#### **2.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

#### **2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente, al fine di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima (quali ad esempio quelli relativi al bilancio o alle quote di mercato), ad esempio con sistemi operativi distribuiti su live CD in modo da bypassare le regole di sicurezza e catturare dati sul disco fisso, ovvero con virus inseriti nelle e-mail, mediante l'installazione di software di hacking, l'inserimento di opportune stringhe di caratteri, ecc.;

## **2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

La norma punisce le condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione fraudolenta nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di alterare o cancellare informazioni o dati concernenti, ad esempio, l'esito dei controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza, dichiarazioni fiscali, ecc...

## **2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico, tra cui rientrano quella di "rendere in tutto od in parte inservibile" il sistema informatico e quella di averne "ostacolato gravemente" il funzionamento.

Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso "l'introduzione o la trasmissione di dati" dimostra l'attenzione del Legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.

## **2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

La norma in questione punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p..

## **2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005.

### 3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ART. 24-TER D.LGS. 231/2001]

La Legge del 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- art. 416 c.p. – *Associazione per delinquere generica*;
- art. 416, co. 6 c.p. – *Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù e di tratta di persone*;
- art. 416-bis c.p. – *Associazione di tipo mafioso*;
- art. 416-ter c.p. – *Scambio elettorale politico-mafioso*;
- art. 630 c.p. – *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*;
- Art. 74, DPR 309/90 – *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*;
- Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p. – *Delitti in tema di armi e di esplosivi*;

Tra gli articoli richiamati<sup>2</sup>, in particolare si evidenziano i seguenti.

#### 3.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. In particolare questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, il quale costituisce interesse dello Stato leso dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo.

L'associazione a delinquere si caratterizza per 3 fondamentali elementi ossia il vincolo associativo tendenzialmente permanente, l'indeterminatezza del programma criminoso, l'esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea in concreto alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Pertanto l'accordo criminoso è finalizzato ad un programma comprendente più delitti la cui singola commissione non fa venir meno il vincolo associativo re i componenti, il quale, al contrario, permane.

Si precisa che la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.

Si precisa che :

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- La pena è aumentata se gli associati sono dieci o di più e se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù); art. 601 c.p. (tratta di persone), art. 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi), ovvero alla commissione di reati relativi all'immigrazione clandestini di cui all'art. 12, comma 3-bis del D.lgs. 286/1998 ovvero taluno dei delitti previsti dagli artt. 600- bis, 600 ter, 00-quater, 600- quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609- octies, 609- undecies.

#### 3.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

---

<sup>2</sup> Gli articoli 416 e 416 bis del c.p. e l'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 erano già richiamati tra i reati transnazionali (si veda oltre).

assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si precisa che:

- Si tratta di un reato comune;
- La pena per chi partecipa all'associazione è reclusione da dieci a quindici anni;
- Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
- Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per coloro che partecipano all'associazione e da quindici a ventisei anni per coloro che promuovono, dirigono ed organizzano l'associazione; ;
- Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
- Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

### **3.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416- bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

E' pertanto un reato che si configura nel caso di ostacolo al libero esercizio del diritto di voto attuato con le modalità sopra indicate.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune;
- la pena è della reclusione da quattro a dieci anni.

### **3.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Il reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come

presso della liberazione,

trattasi di un delitto che viola la libertà personale quale diritto costituzionalmente garantito ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio.

Si precisa che:

- Si tratta di un reato comune;
- La pena è la reclusione da venticinque a trenta anni;
- Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
- Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

### **3.5 Associazione finalizzata al traffico e/o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309)**

Il reato si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

Si precisa che:

- Si tratta di un reato comune;
- Per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni non inferiori a dieci anni per chi partecipa all'associazione;
- La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- La pena è ulteriormente aumentata se l'associazione è armata.

### **3.6 Delitti in tema di armi e di esplosivi**

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I delitti in tema di armi e di esplosivi sono fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,



vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

#### **4 REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001]**

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- art. 453 – *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;*
- art. 454 – *Alterazione di monete;*
- art. 455 – *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;*
- art. 457 – *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;*
- art. 459 – *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;*
- art. 460 – *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;*
- art. 461 – *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.*
- art. 464 – *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;*
- art. 473 – *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.*
- art. 474 – *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

##### **4.1 Reati legati alla gestione di valori**

Art. 453 “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

*È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454 “Alterazione di monete”.

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ad euro 516.*

Art. 455 “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.*

Art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”.

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo” .

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.*

Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”.

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.*

Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.*

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

1. contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
2. alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
3. introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati:
  - l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
  - la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
  - la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;
4. acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione:
  - l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori;
  - la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per valori si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per

pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. "reati di falso"). Le condotte delittuose sono indicate nell'art. 453 cod. pen., mentre i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

Mentre, da un punto di vista pratico, appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della Società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società.

#### **4.2 Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento**

Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione<sup>3</sup>.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. E' richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui<sup>4</sup>. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi

---

<sup>3</sup> Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc..

<sup>4</sup> Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori."

materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p..

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato dalle ultime due fattispecie di reato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. Queste norme sono dunque volte a sanzionare l'ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi registrati ovvero delle invenzioni industriali, opere dell'ingegno, modelli e disegni assoggettati a brevetti, fino alla commercializzazione dei prodotti con segni falsi.

## **5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [ART. 25-BIS 1. D.LGS. 231/2001]**

la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, oltre a modificare l'articolo 25-bis, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" portando nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

I reati in oggetto prevedono la sanzionabilità della Società per i delitti contro l'industria e il commercio dei seguenti articoli del codice penale:

- art. 513 – *Turbata libertà dell'industria o del commercio;*
- art. 513-bis – *Illecita concorrenza con minaccia o violenza;*
- art. 514 – *Frodi contro le industrie nazionali;*
- art. 515 – *Frode nell'esercizio del commercio;*
- art. 517 – *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;*
- art. 516 – *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;*
- art. 517-quater – *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*
- art. 517-ter – *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;*

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

### **5.1 Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali**

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un*

*commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Art. 513-bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

## **5.2 Frodi commerciali**

Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Art. 515 c.p. “Frode nell'esercizio del commercio”

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.*

E' sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino.

La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p.. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente

controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

### **5.3 Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari**

Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Art. 517-quater. C.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

### **5.4 Usurpazione dei titoli di proprietà industriale**

Art. 517-ter c.p.: “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p.

## **6 REATI SOCIETARI [ART. 25-TER D.LGS. 231/2001]**

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25-ter del Decreto è stato introdotto dal D. Lgs. 61/2002, che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa, (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. in tema di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", in quanto reato proprio delle società di revisione e soggetto a recente riordino<sup>5</sup>.

#### **6.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. come modificato dall'art. 9 della legge 27 maggio 2015 n. 69) e false comunicazioni sociali nelle società quotate ((art. 2622 c.c. come modificato dall'art. 9 della legge 27 maggio 2015 n. 69)**

La norma è diretta a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. Attesa la formulazione della disposizione in esame – che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità – sembrano rimanere escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo "qualitativo", inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si precisa che:

- Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi quindi di un c.d. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;

---

<sup>5</sup> Il Decreto Legislativo n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ha abrogato, a decorrere dal 7 aprile 2010, l'art. 2624 del codice civile, concernente il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, sostituendolo con la nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. stesso.

Poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, che richiama l'art. 2624 del codice civile, non è stato conseguentemente modificato sostituendo il richiamo alla norma abrogata con quello alla nuova disposizione, si pongono seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione.

- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino i beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il danno patrimoniale subito dai soci e dai creditori rappresenta l'elemento di distinzione tra la contravvenzione di cui all'art. 2621 cod. civ. ed i delitti di cui all'art. 2622 cod. civ.: è questo l'evento che deve conseguire alla condotta menzognera.

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. rientra tra i cc.dd. reati di danno e, pertanto, si realizza con il verificarsi di un danno patrimoniale alla società, a soci o a creditori a seguito della esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero a seguito dell'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

## **6.2 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il secondo comma dell'art. 2625, ha inserito il seguente comma

*“La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”*

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società

## **6.3 Reati sul Capitale**

Art. 2626 c.c.: “Indebita restituzione dei conferimenti”

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

La “condotta tipica” prevede, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente



restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo.

In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

**Art. 2627 c.c.: "Illegale ripartizione di utili e riserve"**

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

**Art. 2628 c.c.: "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"**

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti.

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la ricostruzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

**Art. 2629 c.c.: "Operazioni in pregiudizio dei creditori"**

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso dagli amministratori al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, per esempio di una fusione tra società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo – indirizzato in particolare agli amministratori- al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Art. 2632 c.c.: "Formazione fittizia del capitale"

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Tale reato può consumarsi quando:

- Viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- Vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Art. 2633 c.c.: "Indebita ripartizione dei beni sociali"

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono i liquidatori;
- Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

#### **6.4 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

#### **6.5 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

La norma è diretta sia ad evitare operazioni scorrette volte alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

#### **6.6 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si realizza in due ipotesi:

- nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza:
  - a) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
  - b) occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza.

La norma non specifica quali siano le "autorità pubbliche di vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole "authorities" di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, Uic ...). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

#### **6.7 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori e i componenti del Consiglio di Gestione;
- Oggetto della comunicazione deve essere "ogni interesse in una determinata operazione della società" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- L'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

#### **6.8 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01, nell'ipotesi di "corruzione tra privati" disciplinata dall'art. 2635 c.c. rilevano comportamenti corruttivi di tipo "attivo".

Tali comportamenti sono riconducibili a casi in cui un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente presso cui opera, realizzi condotte corruttive "tra privati" attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità ad "amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori" o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

## **7 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** **[ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001]**

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quater del D. Lgs 231/2001: "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

- 1) *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
  - b) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2) *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 3) *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
- 4) *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270-ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o*

strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

- 1) *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*
  - a) *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
  - b) *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*
- 2) *<omissis>*
- 3) *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*
- 4) *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*
- 5) *<omissis>*

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività finanziaria tipica – nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

## **8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [ART. 25.QUATER.1. D.Lgs. 231/2001]**

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. "25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Il reato in esame punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mentesi, intendendosi come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e

l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

## **9 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001]**

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", ha modificato l'art. 25-quinquies del d.lgs 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I delitti sanzionati sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.).

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione; chiunque induca alla prostituzione una persona minorenni; chiunque sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. "turismo sessuale" ovvero a fatti di pedopornografia.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

A titolo puramente esemplificativo è opportuno richiamare alcuni strumenti di prevenzione che la società o ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, la società o l'ente potrà:

- introdurre uno specifico divieto nel codice etico in tema di pornografia minorile;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nella valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;

- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la società o l'ente potrà:

- prevedere, nel codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- diversificare i punti di controllo all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:
  - o tutela del lavoro minorile e delle donne;
  - o condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
  - o diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

## 10 REATI DI ABUSO DI MERCATO [ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001]

### 10.1 Abuso di informazioni privilegiate

Art. 184 D. lgs. 58/1998 (TUF) – Abuso di informazioni privilegiate

*È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.*

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. *insider* "primari").

Nel dettaglio, sono punite le seguenti condotte:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. *trading*);
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. *tuyantage*).

Il reato in esame, così come il reato di "Manipolazione del mercato", successivamente trattato, è punito qualora attenga a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 184 TUF (così come del successivo art. 185) le "operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico

*compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi", nonché le "negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, e operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento".*

A seguito delle recenti modifiche legislative – derivanti dal recepimento della Direttiva *Market Abuse* – è stato ampliato l'ambito soggettivo della fattispecie, rendendo punibile anche l'*insider* da reato, ovvero sia la condotta di colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, ponga in essere una delle condotte rilevanti.

Un'ulteriore modifica della disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, risiede nell'introduzione della fattispecie dell'*insider trading* c.d. "secondario": la nuova disciplina, infatti, vieta agli *insider* secondari il compimento di tutte le condotte vietate agli *insider* primari (*trading, tipping, tuyautage*), e non della sola attività di *trading*, come in precedenza.

Sono *insider* secondari i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino a detenere un'informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al capitale, o di un incarico societario o dello svolgimento di un'attività lavorativa, professione o ufficio.

Ai sensi dell'art. 181, TUF, per "informazione privilegiata" si intende un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti ovvero su sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

Più in particolare, per informazione di "carattere preciso" si intende un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà ed esistenza. Il requisito della precisione è funzionale ad isolare dalla nozione di informazione privilegiata le semplici voci di mercato (c.d. *rumors*), non suffragate da alcun dato oggettivo o dalla possibilità di essere comunicate in modo accurato. L'informazione deve, peraltro, essere qualificata da verità o verosimiglianza.

Per informazione che, "se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari", si intende "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento" (art. 181, comma 4, TUF). Tale requisito è stato oggetto di discussione ed è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale (sent. n. 382, 1-14 dicembre 2004) che ha rilevato come il criterio non numerico (variazione sensibile), lungi dall'essere impreciso, è necessario in funzione del carattere relativo dell'influenza sensibile, "strettamente correlata alle caratteristiche dello strumento finanziario al quale la notizia si riferisce: rispetto ad un titolo relativamente stabile, infatti, anche una variazione di pochi punti potrebbe essere considerata significativa; mentre rispetto ad uno strumento finanziario "fisiologicamente" soggetto ad oscillazioni, difficilmente si potrebbe giungere alle medesime conclusioni".



## 10.2 Manipolazione del mercato

Art. 185 D. lgs. 58/1998 (TUF) – Manipolazione del mercato

*Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

La norma punisce chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

La fattispecie mira a reprimere le seguenti condotte, poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate;
- compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia come possano costituire reato, qualora siano accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- la diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso *internet* ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- l'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- l'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- l'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- l'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il reato può realizzarsi, ad esempio, attraverso la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali ovvero mediante il compimento di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate. La diffusione di notizie false può avvenire anche attraverso le relazioni semestrali o la relazione e redazione del bilancio di esercizio.

## 11 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001]

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- 1) *In relazione al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme dell'articolo 55, comma 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria ni misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2) *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3) *In relazione al delitto di cui articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a mesi sei”.*

L'art. 589 c.p. (Omicidio colposo) espressamente prevede:

- 1) *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
- 2) *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni;*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

L'art. 55 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) prevede:

*E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:*

- a) *Per la violazione dell'articolo 29, comma 1;*
- b) *Che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) o per la violazione dell'art. 34 comma 2;*

*[comma II] Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:*

- a) *Nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),b), c), d), f) e g);*
- b) *In aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*
- c) *Per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

L'art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) stabilisce:

- 1) *Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*
- 2) *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 3) *Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 4) *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

- 5) *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale*".

## **12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA [ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001]**

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il medesimo Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

### **12.1 Ricettazione**

Art. 648 c.p.: "Ricettazione"

*1. Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

*2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 primo comma, n.7 –bis.*

*2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.*

*3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

### **12.2 Riciclaggio**

Art. 648-bis c.p.: " Riciclaggio"

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*

Si ha il reato di riciclaggio anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, beni o altre utilità provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La clausola di riserva "fuori dai casi di concorso" è stata introdotta per rispettare il *ne bis in idem*: il successivo impiego del provento illecito rappresenta una naturale prosecuzione, quasi un perfezionamento della medesima condotta criminosa e dunque un *post factum* non punibile ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.. La dottrina ha osservato come l'attuale impunità dell'autore o partecipe nel reato presupposto si risolva spesso in una sorta di privilegio in confronto ai soggetti responsabili di riciclaggio e comportamenti nella prassi una mancata applicazione della norma.

Il reato in esame si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Possibili occasioni:

- costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio a livello transnazionale;
- investimenti con il patrimonio libero;
- vendita o locazione di immobili di proprietà;
- adempimenti antiriciclaggio;
- movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti finanziari.

### **12.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Art. 648-ter c.p.: " Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

*1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

*2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La sussidiarietà di tale norma rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio non lascia molto spazio alla fattispecie in esame: sembra, infatti, difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato.

## **13 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001]**

La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare degli artt.

171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio:

- la diffusione senza averne diritto, di copie di opere dell'ingegno protette attraverso l'immissione su reti telematiche;
- la duplicazione abusiva e la diffusione nel territorio dello Stato di programmi informatici senza la preventiva comunicazione alla SIAE;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione e diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, scientifiche, didattiche, ecc..).

Sono previste sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di € 774.500 ed interdittive fino ad 1 anno.

Art. 171 l. n. 633/1941<sup>6</sup>

*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*[...]*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]*

La pena è la reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis l. n. 633/1941

*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.*

*La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.*

*La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 171-ter l. n. 633/1941

*1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,*

---

<sup>6</sup> Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione

un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,

*importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

Art. 171-septies l. n. 633/1941

*1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

Art. 171-octies l. n. 633/1941

*1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

## **14 REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001]**

Art. 377-bis c.p.: Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, attraverso l'uso di violenza o minaccia, o con offerta o premessa di denaro o di altra utilità, si induca un soggetto chiamato a testimoniare davanti all'Autorità Giudiziaria, in sede penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a dichiarare il falso nel caso in cui il soggetto abbia la facoltà di non rispondere.

Il reato può configurarsi, con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale anche a livello nazionale.

In via esemplificativa, il reato è integrato nel caso in cui un dipendente della Società decida di fare uso di violenza o

minaccia al fine di obbligare un proprio collega ovvero un fornitore a non testimoniare oppure a testimoniare il falso davanti al giudice durante un processo penale.

## **15 REATI AMBIENTALI [ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001]**

### **15.1 Reati inerenti alle specie e ai siti protetti**

Art. 727-bis c.p.: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV (“Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”) della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 733-bis c.p.: “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

### **15.2 Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

Il reato in questione si realizza quando un soggetto, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, delle biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena prevista viene aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

### **15.3 Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

Il reato in questione si realizza quando, fuori dai casi previsti dall'art. 434, un soggetto abusivamente cagiona un disastro ambientale.



Costituiscono reato ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena prevista è aumentata.

#### **15.4 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

Tale fattispecie prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

#### **15.5 Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)**

Tale fattispecie prevede che: i) quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate; ii) quando l'associazione di cui all'art. 416 bis finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero l'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

#### **15.6 Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)**

Tale fattispecie prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con al multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è inoltre aumentata fino alla metà.

#### **15.7 Scarichi in acque reflue- sanzioni penali (art. 137 D.lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate le condizioni finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppo di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte Terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza senza osservare le prescrizioni

dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, del T.U. sull'ambiente;

- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell' Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del T.U. sull'ambiente;

- violare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 ("Scarichi sul suolo") e 104 ("Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee") del T.U. sull'ambiente;

- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi o aeromobili previsto per talune sostanze materiali.

Inoltre si precisa che.

- Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;

- le pene previste sono- a seconda dei casi- l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000 ovvero da euro 6.000 a euro 12.000.

### **15.8 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- Effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Inoltre si precisa che:

- si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene preiste sono –a seconda dei casi- l'arresto da tre mesi ad un anno ovvero da sei mesi a due anni l'ammenda di euro 2.600 a euro 26.000 ovvero da euro 5.200 a euro 52.000.

### **15.9 Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate le condotte finalizzate a:

- Omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- Non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriale e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Inoltre si precisa che:

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali;
- le pene previste sono – a seconda dei casi- l’arresto da tre mesi a un anno ovvero da uno a due anni e l’ammenda da Euro 1.000 o 2.6000 a euro 26.000 ovvero da euro 5.200 a euro 52.000.

#### **15.10 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- Fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto

Inoltre si precisa che:

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- La pena prevista è la reclusione fino a due anni.

#### **15.11 Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- Effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 n. 259;
- *Effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II (“LISTA VERDE DI RIFIUTI”)* del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.

Inoltre si precisa che:

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- Le pene previste sono l’ammenda da Euro 1.550 a euro 26.000 e l’arresto fino a due anni;
- la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

#### **15.12 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale)**

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono interate condotte finalizzate a:

- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Inoltre si precisa che:

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- La pena prevista a seconda dei casi è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.

#### **15.13 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- Fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei

rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- Usare un certificato falso durante il trasporto;
- Usare una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto.

Inoltre si precisa che:

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- La pena prevista a seconda dei casi è la reclusione fino a due anni ovvero da sei mesi a tre anni aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

#### **15.14 Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera protetta – Sanzioni (art. 279 D.lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- Violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V della parte quinta del T.U. sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Inoltre si precisa che:

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- Le pene previste per il caso di reato di cui all'art. 1 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53 ovvero arresto da tre mesi a due anni e ammenda da euro 10329,14 a euro 103.291,38 in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- Pene previste per il reato di cui all'articolo 2 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103.291,38, anche in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- Falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Inoltre si precisa che:

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- Le pene previste sono quelle previste per le falsità di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (cfr. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati).

Il reato di cui all'articolo 6 della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- Detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per

l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministero dell'Ambiente.

Inoltre si precisa che;

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- le pene previste sono l'arresto fino a tre mese o l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 103.291,38.

#### **15.15 Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente ( art. 3 L. 28 dicembre 1993, n. 549)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- Violare quanto disposto con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;
- Produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Inoltre si precisa che:

- Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento;
- Le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate ovvero, nei casi più gravi, alla condotta conseguente la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

#### **15.16 Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- *importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- *omettere di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti*

- autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- *trasportare o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
  - *commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
  - *detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.*

Inoltre si precisa che:

- si tratta di un reato comune,
- le pene previste sono l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000;
- 

#### **15.17 Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)**

Il reato in questione si realizza quando:

- Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso o cooperazione, che dolosamente o colposamente violano le disposizioni in merito agli scarichi in mare.

Inoltre si precisa che:

- Si tratta di reato la cui condotta può essere realizzata solo dai soggetti individuati;
- Le pene previste sono nel caso di reato doloso l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 10.000 a euro 50.000 con aumento della pena in caso di fatti di particolare gravità ovvero nel caso di reato colposo l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000, con aumento della pena in caso di fatti di particolare gravità.

## **16 REATI TRANSNAZIONALI [ART. 10 L. 146/2006]**

Con la Legge 146/2006, recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*», il legislatore ha recepito nell'ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale<sup>7</sup>.

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge amplia la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 cod. pen.) o mafiosa (art. 416-bis cod. pen.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Si descrivono, di seguito, le principali fattispecie di reato sopra menzionate.

### **16.1 Associazione per delinquere**

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 "Delitti di criminalità organizzata".

### **16.2 Associazione di tipo mafioso**

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 "Delitti di criminalità organizzata".

### **16.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

Art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43: "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi

---

<sup>7</sup> L 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. e 6. abrogati

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

lavorati esteri". Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis [i.e. contrabbando di tabacchi lavorati esteri], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

#### **16.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 "Delitti di criminalità organizzata".

#### **16.5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998. n. 286.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  - b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
  - c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.



5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).

#### **16.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 14 "reati in materia di dichiarazioni all'autorità giudiziaria".

#### **16.7 Favoreggiamento personale**

Art. 378 c.p.: "Favoreggiamento personale"

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

La norma punisce la condotta di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato consiste nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei relativi responsabili. L'azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovverosia nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di fornire notizie.

## PRINCIPALI SANZIONI

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dal D. Lgs. 58/98 - parte V, titolo I-bis, capo II)	Art. 25-sexies	da	400	x	x	x	x	x	x	✓
		a	1000							
Aggiotaggio (art. 2637 CC)	Art. 25-ter	da	400	x	x	x	x	x	x	✓
		a	1000							
Concussione (art 317 CP)	Art. 25	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1, 320, 321, 322-bis CP)	Art. 25	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Corruzione in atti giudiziari con ingiusta condanna alla reclusione (artt. 319-ter, co. 2, 320, 321, 322-bis CP)	Art. 25	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Corruzione per un atto d'ufficio /istigazione alla corruzione (artt. 318, 320, 321, 322, co. 1 e 3, 322-bis CP)	Art. 25	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	200							
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio/istigazione alla corruzione (artt. 319, 320, 321, 322, co. 2 e 4, 322-bis CP + 319 aggravato ex 319-bis e 320, 321, 322-bis CP)	Art. 25	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater CP)	Art. 25-bis.1	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	500							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513-bis e 514 CP)	Art. 25-bis.1	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 601 e 602 CP)	Art. 25-quinquies	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2 e 600-quinquies CP)	Art. 25-quinquies	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 2, 600-ter, co. 3 e 4 e 600-quater CP)	Art. 25-quinquies	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	700							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione<10 anni)	Art. 25-quater	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	700							
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione>=10 anni)	Art. 25-quater	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Delitti di criminalità organizzata (artt. 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter, 630 CP e delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/90)	Art. 24-ter	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Delitti di criminalità organizzata (artt. 416 escluso comma 6 e 407, comma 2, lettera a), numero 5 CP)	Art. 24-ter	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies CP)	Art. 24-bis	da	100	✓	✓	x	x	✓	✓	✓
		a	500							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615-quater e 615-quinquies CP)	Art. 24-bis	da	100	x	✓	x	x	✓	✓	✓
		a	300							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 491-bis e 640-quinquies CP)	Art. 24-bis	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	400							
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies L. n. 633/1941)	Art. 25-novies	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	500							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Disastro Ambientale (art. 452 quater)	Art. 25-undecies	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
False comunicazioni sociali (Contravvenzione ex art. 2621 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	400							
False comunicazioni sociali, anche in danno di soci e/o creditori (Delitto ex art. 2622 CC)	Art. 25-ter	da	400	x	x	x	x	x	x	✓
		a	600							
False comunicazioni sociali, anche in danno di soci e/o creditori (Delitto-Società quotate ex art. 2622 CC)	Art. 25-ter	da	400	x	x	x	x	x	x	✓
		a	600							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 453 CP)	Art. 25-bis	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 454, 460 e 461 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	500							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 455 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 457 e 464, co. 2 CP)	Art. 25-bis	da	100	x	x	x	x	x	x	✓
		a	200							



Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 464, co. 1 CP)	Art. 25-bis	da	100	x	x	x	x	x	x	✓
		a	300							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 459 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	500							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Contravvenzione ex art. 2624 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	270							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Delitto ex art. 2624 CC)	Art. 25-ter	da	400	x	x	x	x	x	x	✓
		a	800							
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	360							
Frode informatica (art. 640-ter CP)	Art. 24	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 CC)	Art. 25-ter	da	150	x	x	x	x	x	x	✓
		a	330							
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	360							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Contravvenzione ex art. 2627 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	260							
Impedito controllo (art. 2625 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	360							
Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter CP)	Art. 24	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 CC)	Art. 25-ter	da	200	x	x	x	x	x	x	✓
		a	360							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 CC)	Art. 25-ter	da	300	x	x	x	x	x	x	✓
		a	660							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis CP)	Art. 25-novies	da	100	x	x	x	x	x	x	✓
		a	500							
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 CP)	Art. 25-septies	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	250							
Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis CP)	Art. 24	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis CC)	Art. 25-ter	da	400	x	x	x	x	x	x	✓
		a	1000							
Omicidio colposo (art. 589 CP e art. 55 D.lgs. 81/08))	Art. 25-septies	da	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 CC)	Art. 25-ter	da	300	x	x	x	x	x	x	✓
		a	660							
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 CC)	Art. 25-ter	da	400	x	x	x	x	x	x	✓
		a	800							
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis CP)	Art. 25- quater.1	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	700							
Reati transnazionali (Associazione a delinquere; associazione a delinquere di stampo mafioso; associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: artt. 416 e 416-bis CP, 291-quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/1990)	Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Reati transnazionali (traffico di migranti): immigrazione clandestina: art. 12, co.3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998	Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Reati transnazionali (intralcio alla giustizia): induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale: art. 377bis e 378 CP	Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	da	100	x	x	x	x	x	x	✓
		a	500							
Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis e 648 ter CP)	Art. 25-octies	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Traffico illecito di rifiuti anche radioattivi - attività organizzata (artt. 648, 648 bis e 648 ter CP)	Art. 25-undecies	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>ii</sup>					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente <sup>iii</sup>	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti <sup>iv</sup>
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>v</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n°1 CP)	Art. 24	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis CP)	Art. 24	da	100	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							

<sup>i</sup> Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 250 e 1500 Euro circa, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 Euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila Euro circa se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà (o dalla metà a due terzi in caso di concorso di entrambe le condizioni) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10 mila Euro circa.

<sup>ii</sup> Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

iii La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

iv Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto.

v L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
***Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231***

***ALLEGATO 3 – AREE ED ATTIVITA' NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI GLI  
ILLECITI PRESUPPOSTO E RELATIVI PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO***

## Individuazione delle aree sensibili - Rilevazione dei processi sensibili

L'art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2001 prevede che il modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Sono state pertanto analizzate le fattispecie di illeciti presupposto a cui si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella Società le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e qualificati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano onde far sì che i rischi di commissione di reato siano accettabili. Nell'ambito del D.lgs. 231/2001 l'accettabilità di un sistema di controllo preventivo è rappresentato dal fatto che lo stesso deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Il Modello trova poi piena attuazione nella realtà dell'azienda attraverso il collegamento di ciascuna area e attività "sensibile" con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa di riferimento.

Sulla base delle disposizioni di legge attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello riguardano in via generale:

- area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- area sensibile concernente i reati informatici;
- area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- area sensibile concernente il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e immissione di rifiuti nelle acque, reati ambientali

Al contrario, è stato ritenuto che i seguenti reati non abbiano un impatto significativo sulla Società:

- area sensibile concernente i reati di criminalità organizzata;
- reati di falsità in monete, carte di credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- reati in tema di violazione del diritto d'autore;
- reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- reati di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati contro la personalità;
- reati transnazionali;
- reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato
- reati inerenti le attività trasfusionali e di produzione di emoderivati.

Pertanto, sulla base delle informazioni raccolte, analizzati i rischi ed i relativi presidi, le valutazioni conseguenti effettuate permettono di classificare i rischi di commissione di reato nel modo seguente:

Gruppo	Articolo	Descrizione	Rischio
I	Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	ALTO
II	art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	ALTO
III	art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	MEDIO
IV	art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	ALTO
V	art.25-bis	Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati	BASSO
VI	Art. 25-bis-1	Delitti contro l'industria ed il commercio	MEDIO
VII	Art. 25-ter	Reati societari	ALTO
VIII	Art.25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	BASSO
IX	art. 25-quater-1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali	BASSO

		femminili	
X	art.25-quinques	Delitti contro la personalità individuale	BASSO
XI	art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	BASSO
XII	art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	ALTO
XIII	art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	ALTO
XIV	Legge 16.3.2006, n. 146.	Reati transnazionali	BASSO
XV	art. 25-nonies	Violazione diritto d'autore	BASSO
XVI	art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	BASSO
XVII	art. 25-undecies	Reati ambientali	ALTO
XVIII	art. 25-duodecies	Delitti contro l'impiego di immigrati irregolari	BASSO

In ragione della specifica operatività della Società si è, quindi, ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui processi e le aree caratterizzate da rischio "alto" di commissione dei reati.

Per questi processi/aree definite di seguito "sensibili" sono stati creati adeguati protocolli al fine di rafforzare il sistema di presidio del rischio con specifico riferimento a detti reati.

Per i rischi classificati come "medio" si è ritenuto che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

Di conseguenza, si è proceduto alla redazione di protocolli solo per alcuni reati rientranti nella categoria ritenendo esaustivo per gli altri il richiamo ai principi contenuti sia nel Modello Organizzativo (Parte Generale e Parte Speciale) sia nel Codice Etico e comportamentale, che prevedono il rispetto dei valori aziendali nonché il rispetto delle leggi.

Per i rischi classificati come "basso" in considerazione dell'ambito operativo della Società ed a seguito delle analisi condotte, si può ragionevolmente escludere la possibilità di realizzazione delle fattispecie di reato connesse; pertanto possono essere considerati sufficienti per la prevenzione di tali reati i presidi rappresentati dal Codice Etico e comportamentale.

Conseguentemente, sulla base delle considerazioni precedenti, i sistemi di presidio al rischio possono essere riassunti nella seguente Tabella:

Gruppo	Articolo	Descrizione	Presidio al Rischio
I	Art. 24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Protocolli
II	art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Protocolli
III	art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Principi di Comportamento Codice Etico
IV	art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Protocolli
V	art.25-bis	Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati	Codice Etico
VI	Art. 25-bis-1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Principi comportamento Codice Etico
VII	Art. 25-ter	Reati societari	Protocolli

VIII	Art.25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	Codice Etico
IX	art. 25-quater-1)	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Codice Etico
X	art.25-quinques	Delitti contro la personalità individuale	Codice Etico
XI	art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	Codice Etico
XII	art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Protocolli
XIII	art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Protocolli
XIV	Legge 16.3.2006, n. 146.	Reati transnazionali	Codice Etico
XV	art. 25-nonies	Violazione diritto d'autore	Codice Etico
XVI	art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Codice Etico
XVII	art. 25-undecies	Reati ambientali	Protocolli
XVIII	art. 25-duodecies	Delitti contro l'impiego di immigrati irregolari	Codice Etico

## **Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione**

### 1. Fattispecie di reato

Per la descrizione delle fattispecie di reato di cui all'allegato n. 2.

### 2. Attività aziendali sensibili

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono quindi definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "rischio indiretto").

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- a) Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- b) Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- c) Gestione degli interventi agevolativi;
- d) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- e) Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- f) Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
- g) Gestione del patrimonio immobiliare.

Si riportano di seguito, per ognuna delle sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività.

### **a) Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione**

#### *Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte in qualsiasi tipologia di stipula e gestione di rapporti contrattuali con gli Enti della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contratti/convenzioni per la erogazione/gestione di contributi pubblici;
- contratti/convenzioni per la erogazione/gestione di servizi pubblici locali;

rapporti contrattuali societari e patti parasociali con Enti pubblici, funzionali all'instaurazione e alla gestione di rapporti partecipativi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### *Descrizione del processo*

Il processo di stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione si articola nelle seguenti fasi:

- attività di sviluppo commerciale e individuazione delle opportunità di business;
- gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione anche finalizzati alla stipula di apposite convenzioni fra la medesima e la Società;
- partecipazione (laddove richiesta) a gare pubbliche per l'aggiudicazione dei servizi attraverso la:
  - predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara;
  - presentazione delle domande di partecipazione ai bandi di gara all'Ente pubblico di riferimento;
  - predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per l'offerta commerciale agli Enti;
  - presentazione delle offerte tecniche ed economiche all'Ente pubblico di riferimento;
  - perfezionamento del contratto con l'Ente (predisponendo tutte le informative necessarie alla successiva fase di gestione del contratto stesso);
- esecuzione del contratto;
- monitoraggio sull'esecuzione del contratto.
- riscontro di eventuali inadempienze da parte degli Enti;
- azione nei confronti degli Enti morosi.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.

In particolare:

- la stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione è demandata al Consiglio di Amministrazione;
- tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione e costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale con gli Enti stessi devono essere individuati e autorizzati con delega del consiglio, da conservare a cura della struttura medesima;
- gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Attività di controllo:
  - la documentazione relativa alla stipula dei rapporti contrattuali viene sottoposta per il controllo al Consiglio di Amministrazione o a soggetti a ciò autorizzati che si avvalgono, per la definizione delle nuove tipologie contrattuali, del contributo consulenziale dei professionisti di riferimento per quanto concerne gli aspetti di natura legale;
  - tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'accesso a bandi di gara pubblici deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale, dal Consiglio di Amministrazione o da soggetti a ciò autorizzati;
  - dovrà essere assicurata la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e della tempestività delle scritture contabili che devono essere costantemente supportate da meccanismi di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - ogni accordo/convenzione/contratto con Enti pubblici è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;

- la realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti prevede l'archiviazione della documentazione anche telematica o elettronica inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo e le disposizioni di legge esistenti in materia.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al Presidente qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il Presidente a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;
- il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere espressamente autorizzato preventivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La scelta di affidare incarichi a eventuali consulenti esterni deve fondarsi su criteri documentabili ed obiettivi incentrati sulla qualità della prestazione e la congruità del prezzo richiesto.
- l'atto formale della stipula del contratto con soggetti terzi avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dal Presidente competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni societarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

#### **b) Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza**

### *Premessa*

Il presente protocollo si applica:

(i) nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali, ecc...);
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio territorialmente competenti in materia di smaltimento rifiuti;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, etc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche edilizie), permessi, concessioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte;

(ii) nella gestione dei rapporti posti in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive con le Autorità di Vigilanza quali:

- Autorità Garante per la Privacy;
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM).
- Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

### *Descrizione del Processo*

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;
- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- erogazione di assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmisione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza;
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con i Funzionari delle Autorità di Vigilanza in occasione di visite ispettive.

### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.  
In particolare:
  - o la gestione dei rapporti con i Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza riconducibili alla ordinaria operatività è demandata al Consiglio di Amministrazione e ove esistenti alle strutture interessate della Società che si occupano della gestione dei rapporti medesimi;
  - o la gestione dei rapporti con i Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza non riconducibili alla ordinaria operatività, anche in caso di accertamenti/ispezioni/sopralluoghi effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita al Presidente e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati;
  - o gli atti che impegnano la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.

In particolare:

1. separatezza nelle singole operazioni tra le funzioni operative e quelle di controllo;
  2. con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili alla ordinaria operatività delle strutture della Società, tutta la corrispondenza inerente a rilievi o eccezioni relative alla sfera dell'operatività aziendale indirizzata agli enti è preventivamente condivisa con la competente funzione legale;
  3. in caso di rilievi e visite ispettive, è compito del Presidente, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i Funzionari pubblici. I Consiglieri e, nei casi particolarmente rilevanti, l'Organismo di Vigilanza, devono essere tempestivamente informate di rilievi e visite ispettive in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità.
- Attività di controllo:
    - controlli di tempestività, completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse agli enti da parte della struttura devono essere supportate da meccanismi di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
    - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta;
    - le attività devono essere svolte prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio da parte di soggetti diversi da quelli deputati alla esecuzione delle attività.
  - Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
    - copia di ogni comunicazione nei confronti dell'Autorità e della documentazione consegnata alla stessa è conservata presso l'archivio della società.;
    - il Presidente ha l'obbligo di firmare per presa visione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, il verbale redatto dai Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia, unitamente ai relativi allegati.

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richiesta di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti, sono tenute ad osservare le modalità espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al Presidente qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il Presidente a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei Funzionari delle Autorità presso la sede della Società, fatte salve le situazioni in cui i Funzionari richiedano colloqui diretti con personale della Società specificamente individuato, partecipano agli incontri con i Funzionari stessi almeno due soggetti.
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'espletamento delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni ovvero l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dal Presidente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.



In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente il rapporto con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni societarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

### **c) Gestione degli interventi agevolativi**

#### *Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di erogazione di agevolazioni pubbliche alla Società, a valere su fondi locali, nazionali e comunitari.

Il processo di gestione degli interventi agevolativi comprende le attività di istruttoria, gestione ed erogazione di tali interventi, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:

- finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale o in conto interessi per la realizzazioni di opere;
- finanziamenti, sovvenzioni e contributi per la formazione.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### *Descrizione del processo*

Il processo di gestione degli interventi agevolativi si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione di iniziative finanziabili;
- predisposizione delle domande di finanziamento/contributo;
- sottoscrizione e deposito presso l'Ente delle domande di finanziamento/contributo;
- acquisizione della documentazione necessaria per l'ottenimento del decreto di concessione e per le erogazioni;
- attuazione dei progetti finanziati;
- richiesta periodica delle agevolazioni o dei contributi;
- rendicontazione e comunicazione periodica delle informazioni all'Ente;
- gestione degli eventi societari straordinari successivi alla concessione delle agevolazioni (quali variazioni societarie del richiedente, fusioni, scissioni, procedure concorsuali, trasferimenti di sede, ecc...).

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura del Consiglio di Amministrazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti, volto a garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di operatore/controllore.
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli di linea che devono essere svolti nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa/legale inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo. In particolare, dovrà essere assicurata la verifica della regolarità

delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e della tempestività delle attività che devono essere costantemente supportate da meccanismi di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:  
o la realizzazione delle operazioni svolte nella esecuzione degli adempimenti di ciascuna struttura prevede l'archiviazione della documentazione anche telematica o elettronica inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione degli interventi agevolativi sono tenute ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente autorizzati;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al Presidente qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il Presidente a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella richiesta/gestione degli interventi agevolativi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
- i membri del Consiglio di Amministrazione devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale sulla normativa esterna di riferimento ed attivarsi affinché il personale fruisca delle attività formative messe a disposizione dalla Società;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura al Funzionario pubblico a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni societarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- accettare omaggi, vantaggi di qualsiasi natura o somme di denaro da imprese, ovvero cedere a raccomandazioni e pressioni da parte delle stesse, al fine di facilitare l'espletamento della pratica e/o garantire il buon esito dell'intervento agevolato richiesto;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

#### d) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

##### *Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi con Enti pubblici.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

##### Descrizione del processo

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate in coordinamento con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso;
- raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
- analisi, valutazione e produzione dei mezzi probatori;
- predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, al giudizio;
- intrattenimento dei rapporti costanti con i rappresentanti aziendali ed i professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- predisposizione dei rapporti periodici sullo stato della vertenza, in relazione al verificarsi di eventi rilevanti;
- determinazione degli stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
- chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura del Consiglio di Amministrazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

##### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo in capo al Consiglio di Amministrazione. E' inoltre previsto nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo:
  - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
  - il conferimento degli incarichi a legali è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
  - il Consiglio di Amministrazione effettua un costante monitoraggio degli sviluppi processuali per poter prontamente valutare opportunità transattive che dovessero profilarsi all'esito dell'attività istruttoria o in corso di causa.

Segregazione dei compiti: attraverso il chiaro e formalizzato conferimento di compiti e responsabilità nell'esercizio delle facoltà assegnate nello svolgimento delle attività di cui alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione. In particolare, le procedure aziendali prevedono adeguati livelli quantitativi oltre ai

quali le singole transazioni devono essere autorizzate da funzioni diverse da quelle di business che hanno gestito la relazione con la Pubblica Amministrazione.

- Attività di controllo:
  - rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
  - verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze/transazioni che devono essere supportati da meccanismi di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente autorizzati;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del contenzioso e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione, i contratti/lettere di incarico con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al Presidente qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il Presidente a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- adottare comportamenti contrari alle leggi, in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, nel corso di tutte le fasi del procedimento, anche a mezzo di professionisti esterni, per:
  - indurre al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;
  - favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità<sup>1</sup>, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso;

---

<sup>1</sup> Si intendono per "altre utilità": doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) ovvero vantaggi di qualsiasi natura da accordare al Funzionario pubblico italiano o straniero a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni Societarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato).

- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

#### ***e) Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni***

##### *Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine della Società;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Società nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine della Società (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc...);
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che la Società destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento dell'immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali ed organismi locali, ecc...).

Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di favorire interessi della Società ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

##### *Descrizione del Processo*

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza fanno riferimento all'acquisto di beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

Tali processi di acquisto si articolano sulla base delle regole operative sancite dalla normativa interna in materia di spesa e dal protocollo "Gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali".

I processi di gestione delle spese per beneficenze e per sponsorizzazioni si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta, inviata dagli Enti, di elargizioni e di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- individuazione di società e organizzazioni cui destinare le elargizioni;
- ricerca di informazioni rilevanti sull'Ente richiedente;
- esame/valutazione dell'iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell'accordo/contratto;
- erogazione delle elargizioni da parte della Società.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

##### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

Livelli autorizzativi definiti:

o per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;

- tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti autorizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

- sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
- per quanto attiene gli omaggi e le spese di rappresentanza destinati, seppure in modo non esclusivo, ad esponenti della Pubblica Amministrazione, le procedure aziendali stabiliscono idonei limiti quantitativi rapportati al valore di tali omaggi/spese.

*Segregazione dei compiti:* tra i differenti soggetti coinvolti nei processi.

In particolare:

le attività di cui alle diverse fasi dei processi devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di operatore/controllore.

*Attività di controllo:*

La normativa interna definisce i limiti oltre ai quali le erogazioni per beneficenze e sponsorizzazioni devono essere precedute da un'attività di ricerca di informazioni rilevanti sull'Ente richiedente da parte della struttura interessata, avente ad oggetto:

- analisi e verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
- tutte le erogazioni devono essere verificate ed approvate dal responsabile della struttura interessata;
- le erogazioni complessive sono stabilite annualmente e devono trovare capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti, all'interno del quale è fissato un limite massimo di importo e di numero di erogazioni annuali per destinatario, salvo espresse deroghe formalizzate ai livelli competenti;
- per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa;

Inoltre i responsabili dovranno:

- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni ovvero gli omaggi distribuiti nonché le relative date/occasioni di elargizioni. Tale obbligo non si applica per gli omaggi cosiddetti "marchiati", riportanti cioè il logotipo della Società (quali biro, oggetti per scrivania, ecc...) nonché per l'omaggistica standard predisposta, ad esempio, in occasione di fine anno;
- verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.

*Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:*

completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni anche attraverso la redazione, da parte di tutte le strutture interessate, di una reportistica sulle erogazioni effettuate/contratti stipulati.

*Principi di comportamento*

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- la Società può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che promuovono i principi etici conformi a quelli della Società;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le "sponsorizzazioni" non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/persone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo;
- promettere o versare somme di denaro, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Enti esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un

funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta al Consigliere Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso.

#### ***f) Gestione del processo di selezione e assunzione del personale***

##### *Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

##### *Descrizione del Processo*

Il processo di selezione e assunzione si articola nelle seguenti fasi:

###### 1. Selezione del personale:

- analisi e richiesta di nuove assunzioni;
- definizione del profilo del candidato;
- reclutamento dei candidati;
- effettuazione del processo selettivo;
- individuazione dei candidati.

###### 2. Formalizzazione dell'assunzione

Qualora il processo riguardi personale diversamente abile, il reclutamento dei candidati avverrà nell'ambito delle liste di soggetti appartenenti alle categorie protette, da richiedere al competente Ufficio del Lavoro.

Resta nelle competenze delle strutture aziendali specificatamente autorizzate l'istruttoria relativa alla selezione ed assunzione di personale specialistico altamente qualificato ovvero di figure destinate a posizioni di vertice (cosiddetta "assunzione a chiamata").

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

##### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

Livelli autorizzativi definiti:

- accentramento del processo di selezione e assunzione del personale da parte del Consiglio di Amministrazione e valutazione in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo;
- autorizzazione all'assunzione concessa secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- l'assunzione dei candidati individuati come idonei e per i quali è stata fornita autorizzazione all'inserimento viene effettuata dalle unità organizzative competenti per struttura.

*Segregazione dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo.* In particolare l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale.

##### *Attività di controllo:*

- compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati.

##### *Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:*

al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta (ad es.: domanda di assunzione, contratto di lavoro, ecc...) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.

##### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia.

In particolare:

- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta al Consigliere Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.

### ***g) Gestione del patrimonio immobiliare***

#### *Premessa*

La gestione del patrimonio immobiliare riguarda qualunque tipologia di attività svolta dalle strutture della Società finalizzata alla valorizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà ed in locazione.

Una gestione non trasparente del processo relativo alla gestione di beni immobili potrebbe consentire la commissione di tali reati, attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di favorire interessi della Società.

Quanto definito dal presente protocollo a volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### *Descrizione del Processo*

L'attività di gestione del patrimonio immobiliare della Società si articola nei seguenti processi:

- individuazione e selezione opportunità di investimento/disinvestimento;
- acquisizione e vendita degli immobili;
- gestione dei contratti di locazione;
- gestione amministrativa e contabile degli immobili;
- gestione delle spese di proprietà e degli oneri fiscali.

Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

Livelli autorizzativi definiti:

- tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti pre-contrattuali devono essere individuati e autorizzati dal Consiglio di Amministrazione tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
- tutte le deliberazioni relative alle compravendite ed alle locazioni spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.

*Segregazione delle funzioni: tra i differenti soggetti coinvolti nel processo.*

In particolare:



- le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili e devono essere supportate da un meccanismo di operatore/controllore.

*Attività di controllo:*

- effettuazione delle attività di raccolta di informazioni sulla controparte;
- verifica della congruità del prezzo di compravendita dell'immobile/bene mobile avente valore artistico rispetto al valore di mercato, anche attraverso l'acquisizione di perizie redatte da esperti indipendenti ogni qualvolta la controparte sia una Pubblica Amministrazione o un esponente della medesima;
- verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove locazioni e le rinegoziazioni di locazioni con riferimento alle condizioni espresse dal mercato o in conformità a quanto stabilito all'interno di una gara pubblica;
- verifica puntuale di tutti i dati contenuti nei contratti di compravendita e, in particolare, verifica di coerenza tra compromesso/preliminare e contratto definitivo;
- redazione e aggiornamento dell'anagrafe degli immobiliari in proprietà e in locazione in essere.

*Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:*

- ciascuna fase rilevante inerente agli atti dispositivi (compravendite, locazioni, comodati) deve risultare da apposita documentazione scritta;
- ogni atto dispositivo (compravendite, locazioni, comodati) è formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;

*Sistemi premianti o di incentivazione:* i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente protocollo, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

*Principi di comportamento*

Le strutture a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del patrimonio immobiliare della Società, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza; il responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta al Consigliere Delegato e alla funzione legale e, nei casi particolarmente rilevanti, all'Organismo di Vigilanza, per le valutazioni del caso;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nel processo di gestione del patrimonio immobiliare, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o concedere beni immobili a Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o a soggetti da questi ultimi indicati a condizioni diverse da quelle di mercato;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di fatture passive a fronte di acquisizioni/locazioni di beni immobili in assenza di un'attenta e puntuale verifica dell'importo da liquidare;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società.

## **Area sensibile concernente i reati informatici**

### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all. 2.

### *Attività aziendali sensibili*

La tutela dei sistemi informatici e telematici è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di sistemi informatici e telematici. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

### **Gestione e utilizzo dei sistemi informativi**

#### *Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### *Descrizione del Processo*

L'utilizzo dei sistemi informativi della Società per l'espletamento di attività che prevedano la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi, si basa sui seguenti processi:

- gestione proprietà intellettuale;
- gestione dei software proprietari e delle licenze/concessioni d'uso dei software di terzi;
- gestione sicurezza informatica:
- analisi del rischio e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
- progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di sicurezza informatica;
- gestione degli accessi alle risorse informatiche;
- monitoraggio eventi di sicurezza informatica e gestione crisi di sicurezza informazioni;
- gestione sicurezza fisica:
- gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
- gestione sicurezza dei sistemi periferici (ambienti di uffici centrali e periferici).

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### *Principi di controllo*

Fatti salvi i requisiti di sicurezza propri degli eventuali software di terzi utilizzati dagli utenti della Società, il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

Livelli autorizzativi definiti: nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.

In particolare:

- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le abilitazioni sono eseguite dalle strutture della Società deputate al presidio della sicurezza informatica, su richiesta delle strutture interessate. La struttura richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

*Segregazione dei compiti:* le attività di installazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono demandate a strutture della Società differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

*Attività di controllo:* le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
- periodico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informativi;

- protezione di tutti i server e le workstations della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di back-up periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
- installazione del software nelle workstations della Società e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- verifica delle violazioni di sicurezza.

*Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:*

- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc...) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi (sistema di log files);

*Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informativi sono tenute ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi in uso;
- sono consentiti esclusivamente l'installazione e l'utilizzo di software proprietari o di terzi in ragione di legittime licenze/concessioni d'uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti; qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- utilizzare strumenti software in assenza in violazione delle norme in tema di diritti d'autore.

### **Area sensibile concernente i reati di criminalità organizzata**

*Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all. n.2.

E' stato ritenuto che tra i reati di criminalità organizzata soltanto il reato di "associazione a delinquere" ex art. 416 c.p. possa avere un impatto sulla Società.

*Attività aziendali sensibili*

La tutela dei processi aziendali dai rischi in materia di reato di associazione a delinquere pervade ogni ambito ed attività dell'impresa.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di reati di associazione a delinquere. Tale protocollo si completa con il Codice Etico e con la normativa aziendale di dettaglio vigente in relazione a ciascun processo aziendale.

*Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture e i processi della Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione di tutte le attività e i processi della Società.

#### *Descrizione del Processo*

Le modalità operative per la gestione di ogni processo sono disciplinate dal/i rispettivo/i protocollo/i nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti.

#### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio di ogni processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo;
- Attività di controllo della struttura interessata;
- Tracciabilità del processo;
- Sistemi premianti o di incentivazione in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con le previsioni del Codice Etico, nonché con i principi contenuti nel relativo protocollo.

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni del/i protocollo/i applicabile/i, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati al trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

### **Area sensibile concernente i reati di falsità in monete, carte di credito, e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all.n.2.

#### *Attività aziendali sensibili*

Sono individuate presso la Società le seguenti attività sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

Le attività sensibili sono:

- gestione del contante;
- gestione degli acquisti dei prodotti;
- ricevimento merci;
- controllo della qualità delle merci;
- gestione delle vendite.

#### *Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture e i processi della Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione di tutte le attività e i processi della Società.

#### *Descrizione del Processo*

Le modalità operative per la gestione di ogni processo sono disciplinate dal/i rispettivo/i protocollo/i nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti.

#### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio di ogni processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo;
- Attività di controllo della struttura interessata;
- Tracciabilità del processo;
- Sistemi premianti o di incentivazione in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con le previsioni del Codice Etico, nonché con i principi contenuti nel relativo protocollo.

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni del/i protocollo/i applicabile/i, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- Sono individuate e definite le forme di pagamento accettate;
- Sono individuati i soggetti che entrano in contatto con somme di denaro contante;
- È formalizzata una procedura per la gestione della cassa idonea a garantire la ricostruzione di tutti i passaggi di denaro contante;
- Non vi sia identità soggettiva tra l'operatore e il soggetto competente al controllo sugli incassi;
- Non possa essere tenuto denaro contante che non abbia generato un corrispettivo o una registrazione contabile;
- Siano formalizzati e comunicati agli operatori i principali criteri per il riconoscimento di denaro falso o contraffatto;
- Siano messi a disposizione strumenti per il riconoscimento di banconote false;
- Sia predisposto un documento riepilogativo dei denari che transitano nella cassaforte;
- In caso di sospetto circa la falsità del denaro, l'operatore avvisa immediatamente il Direttore.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

### **Area sensibile concernente i reati societari**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all. n.2.

#### *Attività aziendali sensibili*

Le attività sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati societari sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale
- Gestione dell'informativa periodica;
- Gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del patrimonio immobiliare.

Si riportano di seguito, per le prime due sopraelencate attività sensibili, i protocolli che dettano i principi di controllo ed i principi di comportamento applicabili a dette attività e che si completano con la normativa aziendale di dettaglio che regola le attività medesime. Quanto alle attività sensibili indicate nei restanti punti sopraelencati si rimanda ai rispettivi protocolli descritti nel paragrafo relativo ai reati contro la Pubblica Amministrazione e nel paragrafo relativo ai reati informatici.

#### *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione*

##### *Premessa*

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutte le strutture della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione in essere in occasione di verifiche e di controlli svolte da tali soggetti, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione dei rapporti in oggetto.

##### *Descrizione del Processo*

Nell'ambito dell'attività di verifica propria del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la gestione dei rapporti con tali soggetti si articola nelle seguenti attività:

- comunicazione delle informazioni periodiche previste;
- comunicazione di informazioni e di dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

##### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio del processo si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.

In particolare, i rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, sono intrattenuti dal responsabile della struttura di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati.

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione al fine di garantire, per tutte le fasi del processo, un meccanismo di operatore e controllore.
- Partecipazione regolare e continua del Presidente del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a garanzia della effettiva conoscenza da parte del Collegio Sindacale in merito alle scelte di gestione della Società.
- Tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione nell'espletamento delle rispettive attività di vigilanza, verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili: ciascuna struttura ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, sulla base degli obblighi contrattuali presenti nel contratto di incarico di revisione, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dai revisori.
- Tempestiva e completa messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, da parte delle strutture interessate, della documentazione disponibile relativa alle attività di controllo ed ai processi operativi seguiti, sui quali i revisori effettuano le proprie attività di verifica.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale;
  - verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto per la predisposizione delle Representation Letter, con firma del Consigliere Delegato, rilasciate al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione;

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia.

In particolare:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- i membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Collegio Sindacale o da qualunque dei suoi membri nonché della Società di Revisione pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna struttura aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata ai membri del Collegio Sindacale nonché della Società di Revisione, nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica;

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale e la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro a membri del Collegio Sindacale e della Società di Revisione con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

#### ***Gestione dell'informativa periodica***

##### *Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nella predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

##### *Descrizione del Processo*

Nell'ambito delle attività sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni contabili infrannuali, la determinazione degli oneri fiscali e lo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette. Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità
- Gestione delle segnalazioni alle Autorità di Vigilanza;
- Gestione del bilancio d'impresa;
- Gestione degli adempimenti fiscali;

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### *Principi di controllo*

I documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
  - ogni singola struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
  - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività in oggetto, in particolare per quanto riguarda il passaggio a perdite;
  - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite;
  - la verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini della informativa contabile e finanziaria nonché dei relativi controlli è affidata al responsabile della struttura amministrativa ed al responsabile della struttura avente funzione di pianificazione e controllo di gestione nell'ambito dello svolgimento della sua attività;
- Segregazione delle funzioni
  - Il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società prevede il coinvolgimento di distinte strutture, operanti nelle diverse fasi del processo.
- Attività di controllo
  1. Le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. Si riportano nel seguito i principali controlli svolti dalle singole strutture:
    - verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
    - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le unità interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
    - esistenza di controlli operatore/controllore attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
    - produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;
    - analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;

- controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
  - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.
2. Le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative. La verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi:
- verifica del disegno dei controlli;
  - test dell'effettiva applicazione dei controlli;
  - identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi;
  - monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
    - Il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
    - tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole strutture responsabili dei conti di propria competenza o dalla struttura deputata alla gestione del bilancio, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati ed, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
    - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
    - tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la struttura deputata alla gestione del bilancio e/o presso le strutture coinvolte nel processo di redazione delle relative rappresentazioni ed informative.

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito delle comunicazioni sociali in merito alla situazione economico e patrimoniale della Società (bilancio di esercizio, bilancio consolidato, relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrali, ecc...) sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente documento nonché le previsioni di legge esistenti in materia, norme tutte improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie veritiere e tempestive anche ai sensi ed ai fini di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile.

In particolare, le strutture della Società sono tenute a tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

### **Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all. n. 2.

#### *Attività aziendali sensibili*

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano impatto significativo sulla Società.

### **Area sensibile concernente i reati di mutilazione degli organi genitali femminili**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all. n.2.

#### *Attività aziendali sensibili*



Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società.

### **Area sensibile concernente i reati contro la personalità**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all. n. 2.

#### *Attività aziendali sensibili*

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

### **Area sensibile concernente i reati contro l'industria e il commercio**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all. n. 2.

#### *Attività aziendali sensibili*

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto sono individuate presso la Società le seguenti aree sensibili:

- ricevimento merci;
- controllo qualità merci;
- gestione delle vendite.

#### *Principi di comportamento.*

Tutti i destinatari del presente modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della società al fine di prevenire il verificarsi di delitti contro l'industria e il commercio.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo i protocolli di prevenzione attuano i seguenti principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, all'atto costitutivo e del Codice Etico della società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza della società;
- non vi è identità tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- non possono essere messi in atto comportamenti tali da fa sì che:
  - siano venduti prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato;
  - siano venduti prodotti che riportino indicazioni geografiche o denominazioni di origine false;

#### *Elementi essenziali dei protocolli di prevenzione*

- 1) Per le operazioni di controllo della qualità delle merci la società aderisce volontariamente a tutti i protocolli vigenti in materia a livello europeo e rispetta la vigente legislazione. Inoltre, ogni fornitore è sottoposto ad un processo di qualificazione definito il cui esito positivo è condizione necessaria per la qualifica di consorziato.

Costituiscono parte integrante del presente Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione al fine di prevenire i delitti contro l'industria e il commercio.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe di quanto previsto alla presente sezione, purché ne venga fornita immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione. La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dalla Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

### **Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all. n. 2.

#### *Attività aziendali sensibili.*

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

## **Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all.n. 2.

### *Attività aziendali sensibili*

Preliminarmente, è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello organizzativo in questa materia.

L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

*“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

*Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

*Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.”*

Ciò premesso, si rileva che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

In particolare, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, i processi sensibili in tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti:

- Gestione operativa attività aziendali di tipo amministrativo;
- Adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- Monitoraggio delle attività inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Monitoraggio delle verifiche per il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008;
- L'attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento ex articolo 28 D.lgs. 81/2008;
- Gli adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) e più in generale di ogni altra normativa vigente.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite procedure. In particolare si fa riferimento alla documentazione prevista dalle normative vigenti quale:

- Documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 (ex legge 626/1994);
- Documentazione di aggiornamento analisi dei rischi individuato nella parte generale del documento di identificazione e valutazione dei rischi sul luogo di lavoro;

- Documentazione relativa al registro aziendale degli esposti previsto dal citato documento di analisi e valutazione dei rischi;
- Tutta la documentazione prevista e richiamata nel suddetto documento di Analisi e valutazione dei rischi;
- Documentazione relativa ai corsi e all'aggiornamento dei dipendenti;
- Al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento la Società non ritiene opportuno riportare il contenuto di quella documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte del Modello organizzativo.
- Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi come facenti parte del presente Modello organizzativo. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo di fa riferimento a:
  - Piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, ecc...;
  - Verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte.
- Tutte le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi ex articoli 28 e 29 D.lgs. 81/2008 a cura del medico competente e degli addetti al pronto soccorso;
- L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dai sistemi qualità adottati e certificati;
- L'attività di vigilanza è con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro formalizzata secondo quanto previsto dai sistemi qualità adottati e certificati;
- La Società procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta viene registrata secondo il sistema di archiviazione documentale previsto dal relativo sistema qualità;
- La Società procede periodicamente alla verifica di tutte le procedure adottate mediante le modalità previste dal documento della valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, la Società si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

La struttura è analiticamente indicata sia nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 che nei Documenti di Governance.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento.

### ***Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro***

#### ***Premessa***

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In tema di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, si rammenta anzitutto che, ai sensi del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, compete al datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro.

In ottemperanza al citato Decreto Legislativo, la Società adotta e tiene aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene tra l'altro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

La normativa di cui al D.lgs. n. 9.4.2008 n. 81 viene integrata da altre normative specialistiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro e ciò anche allo scopo di governare in sicurezza i rischi di interferenze tra imprese.

Le strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabiliti e descritti nel protocollo "Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza".

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e

protezione". Tutte le strutture della Società devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### *Descrizione del processo*

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
  - il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro sono state individuate le figure aziendali che rivestono il ruolo di "Datore di Lavoro" e "Committente" (D.lgs. D.lgs. n. 9.4.2008 n. 81). Tali figure possono impartire disposizioni in materia alle strutture aziendali e godono della più ampia autonomia organizzativa nonché dei più ampi poteri di spesa;
  - tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati tramite delega/incarico interno, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro, ovvero a cura del soggetto da costoro autorizzato.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
  - le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
  - le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
  - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.
- Attività di controllo:
  - le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
  - le strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali strutture si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione della struttura deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica e dei sistemi informativi;
  - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;

- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici (ad es. amianto, radon, elevato rischio di incendio) nonché nei cantieri temporanei e mobili (Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei lavori ecc...);
- le competenti strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
  - ciascuna struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;
  - la gestione dei diversi contesti di rischio prevede l'accesso di tutte le strutture interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi delle unità operative agli archivi che contengano, ad esempio, la documentazione tecnica di impianti, macchine, luoghi di lavoro ecc..., le liste degli esposti a specifici rischi, la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa), le attività di formazione ed informazione, le attività di eliminazione/riduzione dei rischi, l'attività ispettiva interna ed esterna, le informazioni in tema di infortuni e segnalazioni di rischio, la modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali e della cartella sanitaria ecc...
  - Principi di comportamento

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare, tutte le strutture/figure sono tenute – nei rispettivi ambiti - a:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro. In particolare, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:
  - il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte alle emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
  - il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - le attività di sorveglianza sanitaria;
  - le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
  - le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto inoltre nei confronti di tali soggetti terzi sono svolte le seguenti attività:
  - incontri informativi con i referenti dei soggetti terzi;
  - la richiesta ai soggetti terzi di tutta la documentazione necessaria a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative all'interno delle proprie aree: Documento di valutazione dei rischi (DVR) e/o Piano Operativo di Sicurezza (POS); elenchi di macchine, attrezzature, sostanze pericolose utilizzate; dispositivi di protezione individuale adottati; attestati di formazione per i propri dipendenti (anche in merito

all'antincendio e alla gestione delle emergenze per i luoghi a rischio d'incendio elevato); Documento di valutazione del rischio d'incendio e Piano di emergenza (ove necessari) etc.;

- rilascio ai soggetti terzi di informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- la promozione della cooperazione e coordinamento attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze infrastrutturali/operative e/o dovute alla simultanea presenza di più soggetti presenti nella stessa area di lavoro;

- astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico;

- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc...) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi;

- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell'ambito dei contratti di appalti di forniture, di servizi o d'opere nonché di quelli regolati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Parimenti, tutti i dipendenti sono tenuti a:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001. In particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

### **Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all.2.

#### *Attività aziendali sensibili*

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

### **Area sensibile concernente i reati in tema di violazione del diritto d'autore**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all. n.2.

#### *Attività aziendali sensibili*

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

### **Area sensibile concernente il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all .n.2.

#### *Attività aziendali sensibili*

La tutela dei processi aziendali dai rischi in materia di reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria pervade ogni ambito ed attività dell'impresa.

Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

#### *Premessa*

Il presente protocollo si applica a tutte le strutture e i processi della Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione di tutte le attività e i processi della Società.

#### *Descrizione del Processo*

Le modalità operative per la gestione di ogni processo sono disciplinate dal/i rispettivo/i protocollo/i nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti.

#### *Principi di controllo*

Il sistema di controllo a presidio di ogni processo si basa sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo;

- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo;
- Attività di controllo della struttura interessata;
- Tracciabilità del processo;
- Sistemi premianti o di incentivazione in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con le previsioni del Codice Etico, nonché con i principi contenuti nel relativo protocollo.

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in ciascuna attività e processo, sono tenute ad osservare le disposizioni del/i protocollo/i applicabile/i, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare:

- tutti i comportamenti devono essere ispirati dai principi della correttezza, integrità e probità;
- tutti i comportamenti devono essere ispirati al rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni di settore; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi;
- tutti i processi di comunicazione devono essere ispirati al trasparenza, veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo e nel/i protocollo/i applicabile/i a ciascuna attività e processo aziendale.

### **Area sensibile concernente i reati transnazionali**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all.n.2.

#### *Attività aziendali sensibili*

Alla luce della struttura (i reati devono comunque essere a configurazione transnazionale) e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminose qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Società e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

### **Area sensibile concernente i reati di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e immissione di rifiuti nelle acque**

#### *Fattispecie di reato*

Per la descrizione delle fattispecie di reato si rinvia all.n. 2.

#### *Attività aziendali sensibili*

La tutela dell'ambiente è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Si riporta di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicati alla gestione dei rischi in materia ambientale.

#### *Gestione dei rischi in materia aziendale*

La gestione dei rischi in materia ambientale riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti nell'ambito dell'esercizio delle attività societarie, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le strutture aziendali incaricate della gestione della documentazione inerente la materia, quali autorizzazioni/certificazioni/nullaosta rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto dei principi di comportamento stabili nel paragrafo dei rapporti con la pubblica amministrazione.

La politica aziendale in tema i tutela dell'ambiente deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Tutte le strutture della società devono osservare le disposizioni in materia ambientale e tenerne conto in occasione di qualsivoglia attività.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

#### *Descrizione del processo*



Il processo di gestione dei rischi in materia di tutela ambientale prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito del programma;
- riscontro di eventuali criticità;
- reazione ad eventuali criticità.

Le modalità operative per la gestione del processo sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata e aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### *Principi del protocollo*

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo. In particolare:
  - Il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di tutela ambientale con un approccio sistematico e pianificato;
  - Tutti i soggetti che intervengono nelle fasi del processo devono essere individuati e autorizzati dal responsabile della struttura tramite delega/incarico interno, da conservarsi a cura della struttura medesima;
  - Il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno; la normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:
  - Le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi, sono distinte e separate dalla struttura alla quale, per legge, sono attribuiti i compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e ridurli;
  - Le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi ambientali.
- Attività di controllo:
  - Le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i pericoli ambientali. Il piano in particolare, deve contemplare aree e attività aziendali da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
  - Le strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi.
  - Figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli e i requisiti previsti dalle norme specifiche, contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici.
- Tracciabilità del processo in termini di documenti:
  - Ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - La realizzazione delle operazioni nella esecuzione degli adempimenti di ciascuna struttura prevede l'archiviazione della documentazione anche telematica o elettronica inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;
  - Ciascuna struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente la esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia ambientale nonché della relativa attività di controllo.

#### *Principi di comportamento*

Le strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia ambientale, come pure tutti i dipendenti, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti ad assicurare, per quanto di competenza, il rispetto delle disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità in materia ambientale;
- I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti ad utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Il coinvolgimento di soggetti terzi deve essere espressamente autorizzato preventivamente dal responsabile della struttura competente. La scelta di affidare incarichi a eventuali consulenti esterni deve fondarsi su criteri documentabili ed obbiettivi incentrati sulla qualità della prestazione e la congruità del prezzo richiesto.
- L'atto formale della stipula con soggetti terzi avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- Adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo in occasione di accertamenti/procedimento ispettivi;
- Favorire e promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di messa in sicurezza;
- I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a segnalare immediatamente al responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, ad eliminare o ridurre tale pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. 231/2001.

I responsabili delle strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

